

Bruxelles, 5 ottobre 2026
(OR. en)

11274/1/26
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0172 (COD)

COPEN 254
EUROJUST 30
EJN 10
CODEC 1346

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2026) 313 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione)



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2026
COM(2026) 313 final/2

2026/0172 (COD)

ADDENDUM

This document replaces document COM(2026) 313 final of 23.6.2026

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the Commission Staff Working Document SWD(2026) 780 final linked to this Proposal

The text shall read as follows:

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione)

{SWD(2026) 780 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Le attività criminali comportano sempre più elementi transfrontalieri e rappresentano una grave minaccia per la sicurezza all'interno dell'UE. Le reti criminali e le organizzazioni terroristiche operano agevolmente in più giurisdizioni per svolgere le loro attività criminali. Abbiamo pertanto bisogno di sistemi di giustizia penale dell'UE dotati di strumenti efficaci e di una cooperazione affidabile per affrontare tali minacce.

La direttiva 2014/41/UE¹ ("direttiva") ha istituito l'ordine europeo di indagine ("OEI") quale strumento per l'acquisizione transfrontaliera di prove in materia penale. La direttiva ha risposto alla necessità pratica ben individuata di un quadro globale, basato sul riconoscimento reciproco, di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera. Dall'inizio della sua applicazione nel maggio 2017, la direttiva ha offerto alle autorità giudiziarie e alle altre autorità competenti uno strumento prezioso, ampiamente utilizzato in tutti gli Stati membri partecipanti.

L'obiettivo del decimo ciclo di valutazioni reciproche², svoltosi tra il 2023 e il 2024, era di valutare l'applicazione e l'attuazione della direttiva. Sostenuta dai dati di Eurojust³ e della rete giudiziaria europea in materia penale ("RGE")⁴, la valutazione ha confermato che gli OEI sono stati utilizzati spesso. Ha inoltre offerto una preziosa opportunità per individuare i settori da migliorare e sviluppare, anche a livello dell'UE. La relazione finale sul decimo ciclo di valutazioni reciproche sull'attuazione dell'OEI ("relazione finale sulle valutazioni reciproche")⁵ ha individuato diversi settori in cui gli Stati membri interpretano la direttiva in modo diverso o non dispongono di procedure specifiche: i) l'utilizzo delle prove per altri scopi; ii) la definizione di "intercettazione di telecomunicazioni"; iii) l'uso di dispositivi tecnici di registrazione e il rapporto tra l'OEI e le osservazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ("CAS")⁶; e iv) l'utilizzo come prova di informazioni precedentemente scambiate in materia di contrasto. La relazione ha concluso che tali lacune ostacolano un'attuazione coerente e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione modifiche legislative per chiarire tali questioni. Inoltre ha evidenziato problemi relativi all'attuazione dell'articolo 24 della direttiva (sulle

¹ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

² In linea con l'azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997 ("azione comune"), che ha istituito un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

³ La relazione annuale di Eurojust per il 2025 indica 6 711 casi Eurojust in corso, compresi 2 751 nuovi casi, pari a quasi la metà di tutti i casi Eurojust: <https://www.eurojust.europa.eu/about-us/planning-and-reporting/annual-report#downloadpdf>.

⁴ La relazione della RGE 2023-2024 sulle attività e sulla gestione indica che, dal 2023 al 2024, i punti di contatto della RGE hanno segnalato oltre 4 612 casi in cui hanno prestato supporto per richieste relative all'OEI, pari a quasi un terzo di tutti i casi in cui era stata richiesta l'assistenza della RGE: <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/ContentDetail/IT/2/67>.

⁵ Relazione finale sulle valutazioni reciproche: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15834-2024-REV-1/it/pdf>.

⁶ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

audizioni mediante videoconferenza) e ha invitato la Commissione ad affrontare a livello legislativo la questione della partecipazione dell'imputato al processo mediante videoconferenza da un altro Stato membro.

Inoltre, secondo il gruppo ad alto livello sull'accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto, le richieste transfrontaliere di intercettazione legale pongono diverse sfide per le autorità di contrasto. La sua relazione conclusiva⁷ ha suggerito di esaminare in che modo la direttiva potrebbe aumentare l'efficienza delle richieste di intercettazione legale transfrontaliera.

La necessità di un'azione legislativa mirata è stata confermata anche dai risultati operativi riferiti da Eurojust⁸ e dalla RGE⁹, dalla relazione del forum ad alto livello sul futuro della giustizia penale dell'UE¹⁰ e dalla valutazione dell'attuazione data dagli Stati membri alla raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio¹¹.

La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha inoltre chiarito il modo in cui dovrebbero essere interpretati taluni aspetti della direttiva OEI e ha evidenziato i settori in cui occorrono ulteriori chiarimenti legislativi. Alcuni casi riguardano, in particolare, l'interpretazione dell'articolo 24 della direttiva¹². Sottolineano l'incertezza giuridica per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, le condizioni alle quali la videoconferenza può essere utilizzata nei procedimenti penali e la misura in cui l'assistenza a tale riguardo può essere richiesta a norma della direttiva al di là dell'obiettivo primario dell'assunzione delle prove.

In tale contesto, la proposta persegue due obiettivi principali:

- (1) migliorare la chiarezza giuridica e l'efficacia operativa nell'acquisizione transfrontaliera di prove nell'UE affrontando le carenze mirate individuate nell'applicazione della direttiva; ed
- (2) elaborare norme comuni per la richiesta di assistenza al fine di agevolare la partecipazione a distanza degli indagati, degli imputati e delle vittime alle audizioni penali da un altro Stato membro.

Affrontare tali carenze contribuirebbe a una cooperazione giudiziaria più efficace e aumenterebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, la proposta mira a garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi delle disposizioni chiave della direttiva in tutti gli Stati membri partecipanti, chiarendo i concetti e le norme procedurali che hanno dato origine a pratiche

⁷ "Concluding report of the High-Level Group on access to data for effective law enforcement":

https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/4802e306-c364-4154-835b-e986a9a49281_en?filename=Concluding%20Report%20of%20the%20HLG%20on%20access%20to%20data%20for%20effective%20law%20enforcement_en.pdf.

⁸ Operational Topic on Interception of Telecommunication, Summary and compilation of replies, giugno 2024.

⁹ "Comments and Conclusions of the 59th Plenary Meeting of the European Judicial Network (EJN)" (Praga, 9-11 novembre 2022).

¹⁰ "Report of the High-Level Forum on the Future of EU Criminal Justice":

https://commission.europa.eu/document/download/606f0f38-12f9-4893-8941-3ac835229bcd_en?filename=JUST_template_comingsoon_standard_16.pdf.

¹¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Assessment of the effect given by the Member States to Council Recommendation (EU) 2022/915 of 9 June 2022 on operational law enforcement cooperation" (SWD(2025) 36 final del 31.1.2025).

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2024, *FP e a.*, C-760/22, ECLI:EU:C:2024:574; sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2024, *AVVA e a.*, cause riunite C-255/23 e C-285/23, ECLI:EU:C:2024:462; sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, C-325/24, *Bissili*, ECLI:EU:C:2025:989.

nazionali diverse. In particolare, mira a garantire una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda: i) l'utilizzo delle prove per altre finalità e il loro trasferimento successivo; ii) la definizione della nozione di "telecomunicazioni" e gli aspetti procedurali della procedura di notifica dell'intercettazione laddove non è richiesta l'assistenza tecnica di un altro Stato membro; iii) la definizione di "autorità di emissione"; e iv) le procedure per richiedere l'utilizzo probatorio di informazioni scambiate in precedenza tra le autorità di contrasto o scambiate spontaneamente tra le autorità giudiziarie.

La proposta detta inoltre norme sull'uso di dispositivi tecnici di registrazione e sull'osservazione transfrontaliera ai fini dell'acquisizione di prove e chiarisce l'interazione tra l'OEI e gli atti di osservazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 40 della CAS. Mira altresì a migliorare l'esecuzione tempestiva di determinati atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, come le consegne controllate, nonché l'intercettazione delle telecomunicazioni e l'osservazione transfrontaliera. Per ottenere questo scopo, tali atti saranno oggetto di esecuzione provvisoria ove strettamente necessario per garantire che rimangano efficaci. Questo è particolarmente importante nelle indagini sulla criminalità organizzata, in cui il ricorso a tali tecniche investigative speciali è essenziale per l'acquisizione di prove. La proposta affronta inoltre le carenze individuate nel modulo OEI. Mira pertanto a rafforzare il funzionamento pratico del quadro comune per l'acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, anche riducendo le ambiguità giuridiche che possono comportare ritardi, rifiuti di esecuzione o garanzie procedurali incoerenti.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, i risultati delle consultazioni indicano che solo alcuni Stati membri dispongono di norme specifiche sulla partecipazione transfrontaliera a distanza alle udienze penali e che il contenuto di tali norme differisce notevolmente. In alcuni casi, i quadri nazionali non prevedono neppure il coinvolgimento delle autorità degli Stati membri in cui si trova la persona interessata. Tale frammentazione, da un lato, mette a rischio la tutela dei diritti procedurali delle persone interessate e, dall'altro, ostacola una cooperazione giudiziaria efficace. Occorre predisporre procedure comuni, norme e garanzie adeguate affinché i procedimenti siano equi e la tecnologia di videoconferenza possa essere utilizzata efficacemente nei procedimenti penali transfrontalieri. Ciò renderebbe più efficace la cooperazione giudiziaria e rafforzerebbe la fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE.

Pertanto l'obiettivo delle norme proposte sulla partecipazione a distanza alle udienze penali è principalmente quello di garantire che il diritto di presenziare al processo e di partecipare in modo efficace alle audizioni, garantito ai sensi del diritto dell'Unione dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla direttiva (UE) 2016/343¹³, sia esercitato più efficacemente. In pratica, le persone coinvolte in procedimenti penali che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e risiedono in un altro Stato membro o vi soggiornano temporaneamente possono preferire, nelle circostanze specifiche del caso, partecipare a distanza anziché di persona. Oppure possono incontrare ostacoli legittimi alla partecipazione fisica alle audizioni nello Stato membro in cui è stato avviato il procedimento, quali limitazioni legate alla salute, responsabilità di assistenza, restrizioni legate alla privazione della libertà personale in un altro Stato membro o altri motivi giustificati. In tali situazioni, la persona interessata può di fatto essere costretta dalle circostanze a rinunciare al

¹³ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

diritto di presenziare al processo in cui è coinvolta semplicemente perché non può viaggiare per partecipare personalmente alle audizioni, pur avendo il desiderio di farlo. Facilitando la partecipazione a distanza, l'iniziativa mira pertanto a ridurre il numero di processi transfrontalieri in contumacia e a garantire che l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione non riduca, nella pratica, il godimento effettivo dei diritti procedurali nei procedimenti penali. In particolare, l'iniziativa dovrebbe anche attenuare i rischi di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato limitando, se del caso, la necessità di viaggi frequenti, l'esposizione non necessaria ad ambienti stressanti o il confronto diretto con l'indagato o l'imputato in situazioni transfrontaliere.

In secondo luogo, qualora gli atti coercitivi e la consegna non siano necessari o proporzionati, la partecipazione a distanza può, se del caso, costituire un'alternativa alla consegna fisica della persona ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹⁴.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale proposta di rifusione rafforza il quadro giuridico dell'UE per gli strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale, colmando le lacune individuate nella direttiva e garantendo la coerenza con altri strumenti.

Le proposte di modifiche mirate dell'OEI sono coerenti con gli strumenti dell'Unione esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria penale e complementari agli stessi, tra cui:

- la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁵, definendo una procedura per la richiesta di consenso all'utilizzo come prove di informazioni scambiate spontaneamente in precedenza tra le autorità giudiziarie ai sensi di tale convenzione;
- la convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, chiarendo il rapporto tra il suo articolo 40 sull'osservazione transfrontaliera e il quadro dell'OEI;
- la direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto¹⁶, stabilendo una procedura per la richiesta di consenso all'utilizzo come prove di informazioni scambiate in precedenza tra le autorità di contrasto ai sensi di tale direttiva.

L'iniziativa è inoltre coerente e crea collegamenti diretti con il regolamento Eurojust¹⁷ e il regolamento sulla Procura europea ("EPPO")¹⁸, nonché con la decisione del Consiglio relativa alla Rete giudiziaria europea¹⁹.

¹⁴ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

¹⁵ Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

¹⁶ Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Per quanto riguarda le nuove norme sulla richiesta di assistenza per facilitare la partecipazione a distanza alle audizioni penali da un altro Stato membro mediante un ordine europeo di partecipazione a distanza (OEPD), la proposta colma una lacuna esistente nell'*acquis* dell'Unione, che disciplina la partecipazione a distanza solo in contesti specifici e per scopi limitati.

Il regolamento (UE) 2023/2844²⁰ istituisce un quadro giuridico per l'utilizzo della videoconferenza e altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti transfrontalieri. In materia penale, l'articolo 6 di tale regolamento fornisce una base giuridica per l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'audizione di indagati, imputati, condannati e altri soggetti colpiti nell'ambito di un numero limitato di procedure di cooperazione giudiziaria specificamente individuate in tale disposizione²¹. Il nuovo quadro stabilisce disposizioni specifiche per la partecipazione a distanza di indagati, imputati e vittime di reato affinché possano presenziare a distanza da un altro Stato membro alle audizioni dei procedimenti principali in cui sono coinvolti. In tal modo colma una lacuna normativa nell'attuale quadro dell'Unione sulla digitalizzazione della giustizia penale, finora limitato alla digitalizzazione delle audizioni nelle procedure di cooperazione giudiziaria.

L'articolo 24 della direttiva disciplina le audizioni mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a fini probatori. Ai sensi di tale disposizione, un OEI può essere emesso ai fini dell'audizione, mediante videoconferenza, di un testimone, un perito, una persona sottoposta ad indagini o un imputato che si trovi in un altro Stato membro al fine di acquisire prove. Come chiarito dalla Corte di giustizia, l'articolo 24 si applica alle udienze ai fini dell'acquisizione di prove e la cui esecuzione non eccede quanto necessario a tal fine²².

Per contro, la presente proposta mira ad agevolare la piena partecipazione a tutti i tipi di udienze penali da un altro Stato membro sia nella fase preliminare che in quella processuale, a seconda che l'interessato sia un indagato, un imputato o una vittima di reato. La piena partecipazione comporta il pieno esercizio dei diritti procedurali di cui gode persona interessata come se fosse fisicamente presente all'audizione.

¹⁹ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

²⁰ Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).

²¹ L'elenco esaustivo degli atti giuridici di cui all'articolo 6 del regolamento sulla digitalizzazione comprende: a) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a); b) la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3; c) la decisione quadro 2008/947/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4; d) la decisione quadro 2009/829/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4; e) la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4; f) il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1.

²² Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, C-325/24, *Bissili*, ECLI:EU:C:2025:989, punto 59.

Per quanto riguarda le vittime di reato, l'articolo 17 della direttiva 2012/29/UE²³ prevede l'audizione delle vittime che si trovano in un altro Stato membro mediante tecnologia di videoconferenza e impone agli Stati membri di agevolare, nella misura del possibile a norma del diritto dell'Unione e nazionale, la partecipazione delle vittime mediante videoconferenza, tenendo conto del loro ruolo nel procedimento. La presente proposta integra pertanto tale quadro stabilendo norme e garanzie specifiche sulla partecipazione a distanza delle vittime alle udienze penali, comprese norme sulle garanzie procedurali, sulle modalità tecniche e sulla partecipazione effettiva.

La proposta è inoltre pienamente coerente con l'*acquis* dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. La direttiva (UE) 2016/343 sancisce, all'articolo 8, il diritto di indagati e imputati di presenziare al processo. Fatti salvi tale diritto e le norme stabilite dalla medesima direttiva sullo svolgimento dei processi in contumacia, la presente proposta mira a rafforzare l'esercizio del diritto di presenziare al processo. A tal fine, consente alle persone interessate di partecipare a distanza alle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, purché siano soddisfatte condizioni rigorose e sia prevista una serie di garanzie. Allo stesso tempo, la proposta mira ad assicurare che i diritti e le garanzie procedurali concepiti per essere esercitati di persona possano essere efficacemente esercitati anche a distanza, ove necessario.

Le nuove disposizioni sugli OEPD contribuiscono a migliorare l'accesso alla giustizia nei procedimenti penali transfrontalieri. Consentono agli indagati, agli imputati e alle vittime di reato che risiedono, sono detenuti o soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro per motivi giustificati di partecipare efficacemente al procedimento penale senza doversi recare nello Stato di emissione. In tal modo la proposta può costituire, ove opportuno, un'alternativa alla consegna fisica ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, ogniquale volta un atto coercitivo non sia ritenuto necessario nel caso specifico e l'obiettivo perseguito sia semplicemente garantire la partecipazione dell'interessato a un'audizione o al processo.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il presente pacchetto di iniziative in materia di giustizia penale persegue un obiettivo coerente e complementare: rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire, accertare, indagare e perseguire le forme gravi di criminalità transfrontaliera in un contesto di sicurezza sempre più complesso. Modernizzando i quadri giuridici che disciplinano la cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti, il pacchetto mira a rafforzare l'efficacia, la coerenza e l'interoperabilità dell'architettura di sicurezza interna dell'Unione.

Le proposte di revisione dei regolamenti Europol ed Eurojust costituiscono il fulcro di questo sforzo. Europol ed Eurojust svolgono funzioni distinte ma complementari nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: mentre Europol sostiene la prevenzione e l'accertamento delle attività criminali e le relative indagini, Eurojust facilita la cooperazione giudiziaria e garantisce un efficace seguito da parte dei pubblici ministeri e dei giudici. Il pacchetto mira pertanto a rafforzare la cooperazione e la complementarità tra le due agenzie, nonché con altri attori pertinenti dell'Unione nei settori della giustizia e degli affari interni e dell'architettura

²³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

antifrode, al fine di garantire un continuum senza soluzione di continuità tra l'azione di contrasto e il seguito giudiziario in tutte le fasi della catena della giustizia penale.

In tale contesto, le modifiche del quadro dell'ordine europeo di indagine e delle norme sulla protezione dei dati applicabili nel settore della giustizia e degli affari interni contribuiscono ulteriormente a questo obiettivo agevolando un'efficace cooperazione transfrontaliera, migliorando le condizioni per lo scambio di informazioni e garantendo un quadro giuridico coerente adattato alle realtà operative e agli sviluppi tecnologici. Nel complesso, le misure proposte nel presente pacchetto rafforzeranno la capacità dell'Unione di rispondere all'evoluzione delle minacce alla sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e della ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti.

La presente proposta è coerente con le pertinenti politiche dell'Unione, in particolare per i motivi seguenti:

- contribuisce agli obiettivi della strategia ProtectEU²⁴, che sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di fornire strumenti più efficaci per combattere la criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità e il terrorismo in un ambiente sempre più transnazionale e digitale;
- è in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dal titolo "DigitalJustice@2030"²⁵, che promuove la digitalizzazione dei sistemi giudiziari, compreso lo sviluppo di strumenti digitali sicuri e l'uso di tecnologie di videoconferenza interoperabili per migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la resilienza dei procedimenti giudiziari in tutta l'Unione. In particolare, la comunicazione ha individuato la partecipazione a distanza alle udienze penali da un altro Stato membro mediante videoconferenza come un settore di futuro intervento della Commissione (azione 9);
- fa parte della tabella di marcia per assicurare alle autorità di contrasto un accesso legittimo ed effettivo ai dati²⁶, che prevede l'impegno a valutare la necessità di rafforzare ulteriormente l'OEI per migliorare l'efficienza delle richieste transfrontaliere di intercettazione legale;
- si inserisce nella strategia dell'UE in materia di droghe²⁷, che sottolinea l'esigenza di potenziare l'OEI nell'ambito della priorità strategica relativa al rafforzamento della cooperazione giudiziaria per migliorare la sicurezza e proteggere la società;
- è pienamente coerente con l'*acquis* dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare con il regolamento (UE) 2016/679²⁸, la direttiva (UE)

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, [ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna](#), COM(2025) 148 final.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "[DigitalJustice@2030](#)" (COM(2025) 802 final).

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Tabella di marcia per assicurare alle autorità di contrasto un accesso legittimo ed effettivo ai dati (COM(2025) 349 final).

²⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia dell'UE in materia di droghe del 4.12.2025 (COM(2025) 743 final).

²⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

2016/680²⁹ e il regolamento (UE) 2018/1725³⁰, in quanto prevede che il trattamento dei dati personali effettuato a norma della direttiva proposta debba essere conforme al quadro dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'iniziativa si fonda sull'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale articolo conferisce all'Unione il potere di adottare misure intese a definire, tra l'altro, norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria.

La direttiva è stata adottata sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, come altri strumenti di riconoscimento reciproco esistenti. Il mantenimento dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE quale base giuridica garantisce pertanto la coerenza con la scelta originaria e riflette l'obiettivo e il contenuto delle modifiche introdotte attraverso l'iniziativa di rifusione.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La direttiva è già attuata a livello di UE come strumento di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale per l'acquisizione di prove. Per sua stessa natura, la direttiva affronta questioni transfrontaliere, che non possono essere trattate in maniera efficace dai singoli Stati membri. L'UE ha già esercitato i suoi poteri adottando la direttiva e pertanto anche le ulteriori azioni dovrebbero essere intraprese a livello dell'UE.

Per quanto riguarda le modifiche specifiche che introducono norme volte ad agevolare la partecipazione a distanza alle udienze penali quando l'indagato, l'imputato o la vittima di reato si trova in un altro Stato membro, data la natura transfrontaliera della questione nessuno Stato membro può dettare tali norme da solo.

Le risposte alle consultazioni pubbliche e mirate confermano che la probabilità che l'intervento dell'UE in quest'ambito produca risultati migliori rispetto all'intervento degli Stati membri. Il Consiglio ha riconosciuto che le sfide che la presente iniziativa intende affrontare richiedono un'azione che vada oltre la dimensione nazionale. La presente proposta risponde pertanto alle questioni sollevate dagli Stati membri.

²⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Data la dimensione transfrontaliera dei problemi sopra descritti e il fatto che l'Unione ha già esercitato le sue competenze in materia, la proposta deve essere adottata a livello europeo per raggiungere gli obiettivi.

- **Proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Si basa su strumenti di riconoscimento reciproco e infrastrutture digitali già esistenti a livello dell'Unione, limitando in tal modo l'imposizione di oneri amministrativi e finanziari supplementari.

Le proposte di modifiche mirate dell'OEI si limitano a rispondere alle preoccupazioni individuate dal Consiglio nell'ambito del decimo ciclo di valutazioni reciproche e in altre relazioni menzionate nella sezione contestuale della presente relazione. In tutta la presente proposta, le opzioni indicate sono quelle meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, pur basandosi sul quadro generale della direttiva.

Le norme proposte sulla partecipazione a distanza alle udienze penali rispondono alle richieste degli Stati membri emerse durante la valutazione reciproca della direttiva. L'iniziativa istituisce un quadro mirato che si limita ad agevolare gli Stati membri nell'emissione e nel riconoscimento delle richieste di partecipazione a distanza alle udienze penali. Non armonizza i procedimenti penali nazionali in senso più ampio a livello interno. Il ricorso a un OEPD nelle singole fattispecie rimane a discrezione degli Stati membri ed è soggetto a una valutazione della sua proporzionalità e adeguatezza in ogni singolo caso. Come regola generale, la partecipazione a distanza si basa sul consenso della persona interessata ed è accompagnata da garanzie per assicurare che i procedimenti siano equi e che i diritti procedurali siano esercitati in modo efficace.

La proposta rispetta inoltre l'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto lo svolgimento delle audizioni continua a essere disciplinato dal diritto dello Stato membro di emissione, mentre taluni atti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro di esecuzione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta intende introdurre nella direttiva modifiche mirate per affrontare le lacune, le incoerenze e le carenze individuate nel corso dell'attuazione e della valutazione della direttiva stessa. Data la natura mirata di tali modifiche, il medesimo atto giuridico è il più adatto per introdurre le modifiche e la rifusione è la tecnica più adatta per sostituire e abrogare la direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il principale documento di riferimento per la valutazione della direttiva è la relazione finale sulle valutazioni reciproche. La relazione rileva che la direttiva è diventata uno strumento efficace e ampiamente utilizzato per la cooperazione giudiziaria in materia penale in tutta l'Unione europea e che il sistema è generalmente considerato ben funzionante. Tuttavia

individua diverse sfide giuridiche e operative. In particolare, la relazione invita a introdurre modifiche mirate per quanto riguarda: i) l'utilizzo delle prove per altri scopi; ii) l'intercettazione di telecomunicazioni; iii) l'uso di dispositivi tecnici di registrazione e l'osservazione transfrontaliera; iv) l'utilizzo come prova di informazioni precedentemente condivise tra le autorità di contrasto o scambiate spontaneamente tra le autorità giudiziarie. Sottolinea inoltre che gli operatori hanno evidenziato difficoltà pratiche legate alla complessità del modulo OEI standard, a problemi di traduzione e a ritardi nell'esecuzione. La relazione suggerisce inoltre di esaminare la questione della partecipazione a distanza degli imputati al processo. Nel complesso, la valutazione raccomanda ulteriori chiarimenti legislativi e una maggiore armonizzazione per migliorare la certezza del diritto, l'efficienza e la coerenza nell'applicazione della direttiva.

• **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per preparare la proposta, la Commissione ha condotto ampie consultazioni nel 2025 e nel 2026. Le consultazioni sono state rivolte a un'ampia gamma di portatori di interessi in rappresentanza dei cittadini, delle autorità pubbliche, del mondo accademico, delle agenzie e degli organismi dell'UE, delle associazioni europee degli avvocati difensori e di altri portatori di interessi pertinenti.

Le consultazioni hanno compreso: i) consultazioni mirate con le autorità degli Stati membri, Eurojust, la RGE, l'EPPO, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Associazione europea degli avvocati penalisti e il Consiglio degli ordini forensi europei; ii) un riscontro pubblico sull'invito a presentare contributi, comprendente contributi del mondo accademico; iii) tre riunioni specifiche con gli esperti delle autorità degli Stati membri³¹ e iv) una riunione con il gruppo di esperti di diritto penale della Commissione³².

Nel complesso, è emerso un ampio consenso sul fatto che l'UE dovrebbe affrontare le questioni individuate attraverso modifiche mirate della direttiva.

In particolare, molti esperti hanno riconosciuto le sfide associate all'uso di determinati atti di indagine per l'acquisizione delle prove in un contesto transfrontaliero, in particolare l'osservazione transfrontaliera ai fini dell'acquisizione di prove e i dispositivi tecnici di registrazione (per la raccolta di dati audio/visivi o relativi all'ubicazione). Si è registrato un sostegno generale a favore dell'inclusione nella direttiva di disposizioni specifiche in merito. Diversi esperti ritengono che sarebbe utile definire il concetto di "intercettazione di telecomunicazioni" nella direttiva. Alcuni hanno inoltre ravvisato la possibilità di chiarire la procedura di notifica di un'intercettazione che non richiede l'assistenza tecnica di un altro Stato membro.

I pareri dei portatori di interessi divergono sull'eventuale necessità di chiarire le norme sull'utilizzo delle prove per altri scopi. Tuttavia alcuni esperti si sono espressi a favore di una procedura semplificata per la definizione di condizioni specifiche per l'utilizzo delle prove acquisite e per la richiesta della revoca di tali condizioni al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza delle indagini transfrontaliere. Diversi portatori di interessi hanno ravvisato la necessità di stabilire una procedura per richiedere l'uso probatorio di informazioni precedentemente scambiate tra le autorità di contrasto, mentre altri hanno sottolineato che le nuove norme dovrebbero tenere conto delle differenze tra i quadri giuridici nazionali. Analogamente, dalle consultazioni è emerso che le legislazioni e le prassi nazionali differiscono per quanto riguarda i casi in cui le informazioni "scambiate spontaneamente"

³¹ Le tre riunioni con gli esperti si sono tenute il 31 marzo 2025, il 2 luglio 2025 e il 5 maggio 2026.

³² La riunione si è tenuta il 14 maggio 2025.

dalle autorità giudiziarie possono essere utilizzate come prove, il che suggerisce la necessità di norme specifiche. Le consultazioni hanno inoltre dimostrato la necessità di inserire ulteriori chiarimenti limitati nella direttiva, ad esempio sull'ambito di applicazione dell'OEI e sulla definizione di "autorità di emissione". È stata manifestata altresì la necessità di una formazione giudiziaria e dell'elaborazione di manuali o di ulteriori orientamenti, in particolare per chiarire il rapporto tra l'OEI e altri strumenti, nonché per quanto riguarda l'uso dell'OEI per il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri di tecniche investigative speciali. Inoltre è stato ritenuto utile l'uso di strumenti complementari, quali l'atlante della RGE e le Fiches Belges, per garantire la corretta applicazione dell'OEI, in particolare nei casi in cui le differenze tra le prassi e le legislazioni degli Stati membri in materia di atti di indagine speciali mettono in difficoltà la cooperazione. Gli esperti ritengono che sia necessario aggiornare regolarmente tali strumenti per tenere conto delle modifiche della legislazione degli Stati membri, delle autorità competenti e degli obblighi pratici, in modo da garantirne la costante affidabilità e utilità per gli operatori.

I portatori di interessi hanno ampiamente sostenuto l'obiettivo di agevolare la partecipazione transfrontaliera a distanza ai procedimenti penali attraverso un apposito quadro giuridico dell'Unione. Hanno però sottolineato la necessità di preservare l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle persone interessate. La maggior parte degli Stati membri e degli esperti ha condiviso l'opinione secondo cui la partecipazione a distanza alle audizioni dovrebbe essere disciplinata dal diritto procedurale dello Stato membro di emissione sotto tutti i profili, ad eccezione dei controlli di identità e delle condizioni tecniche per la videoconferenza, che dovrebbero essere disciplinati dal diritto procedurale dello Stato membro di esecuzione.

Alcuni esperti hanno convenuto che le stesse garanzie e gli stessi mezzi di ricorso applicabili alla partecipazione alle audizioni in presenza dovrebbero applicarsi alla partecipazione a distanza. La maggior parte dei portatori di interessi ha tuttavia sottolineato la necessità di garanzie specifiche, in particolare per quanto riguarda: i) il consenso della persona interessata da un OEPD; ii) la disponibilità di un canale di comunicazione riservato tra la persona interessata e il suo avvocato; iii) mezzi di ricorso specifici in caso di guasti tecnici; e iv) la protezione delle persone vulnerabili e dei minori. La proposta tiene conto di tali contributi.

Tuttavia i portatori di interessi hanno espresso posizioni diverse in merito a: i) la possibilità (e la portata) di deroghe all'obbligo di consenso; ii) il tipo di autorità competenti per i controlli di identità e gli atti procedurali nello Stato membro di esecuzione; e iii) l'esistenza di mezzi di ricorso specifici in aggiunta a quelli già disponibili ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione. Ad esempio, mentre la maggior parte degli Stati membri ha chiesto eccezioni limitate alla necessità di ottenere il consenso della persona interessata in circostanze eccezionali, le organizzazioni degli avvocati difensori si sono generalmente opposte a tali deroghe. La proposta adotta pertanto un approccio equilibrato, mantenendo il consenso della persona interessata come condizione obbligatoria per l'emissione di un OEPD ma consentendo una deroga circoscritta, soggetta a rigorose garanzie e al controllo giurisdizionale.

Una sintesi più dettagliata dei risultati delle consultazioni della Commissione sarà inclusa in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnerà la presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

A parte le suddette consultazioni con i portatori di interessi, la Commissione ha raccolto e utilizzato perizie provenienti da altre fonti.

In particolare, la proposta si basa sulla relazione finale sulle valutazioni reciproche, sulle relazioni di Eurojust e della RGE e sulle discussioni tecniche e politiche del forum ad alto livello sul futuro della giustizia penale.

Per quanto riguarda le norme sulla partecipazione a distanza alle udienze penali, la proposta tiene conto anche di quanto segue: i) i risultati di un progetto di ricerca sulla digitalizzazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Giustizia³³; ii) la relazione della FRA dal titolo "Digitalising Justice: A Fundamental Rights-based Approach"³⁴; e iii) i risultati preliminari delle discussioni svolte in occasione di conferenze di lavoro su questo tema³⁵.

- **Valutazione d'impatto**

Nel presente caso, è stata ritenuta giustificata una deroga all'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto per due motivi principali: mancanza di opzioni e mancanza di un impatto economico, sociale o ambientale negativo rilevante. La direttiva è già stata oggetto di un'esaustiva valutazione retrospettiva nell'ambito del decimo ciclo di valutazioni reciproche, che ha portato alla formulazione di raccomandazioni specifiche al fine di affrontare elementi non ancora contemplati dalla direttiva così come a modifiche di disposizioni esistenti. I lavori svolti dal Consiglio durante il decimo ciclo di valutazioni reciproche hanno concluso che la gamma di alternative politiche praticabili è limitata. L'attuale revisione si basa su tali lavori. Sia la direttiva di base, originariamente adottata sulla base di un'iniziativa degli Stati membri, sia le modifiche proposte sono di natura prevalentemente tecnica e procedurale. Avranno un impatto principalmente sulle autorità pubbliche coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Le conseguenze sulle persone fisiche o giuridiche dovrebbero essere positive, in quanto le modifiche mirano a rafforzare la certezza del diritto, a migliorare l'efficacia delle procedure esistenti e ad agevolare l'accesso alla giustizia attraverso la partecipazione a distanza alle udienze penali.

Poiché affronta questioni intrinsecamente transfrontaliere, l'iniziativa non solleva preoccupazioni specifiche in materia di sussidiarietà. Gli eventuali costi per le autorità pubbliche connessi all'attuazione delle modifiche dovrebbero essere compensati dall'aumento dell'efficienza delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere, nonché dalla riduzione dei ritardi, dei trasferimenti e dei relativi oneri operativi. Poiché affronta questioni intrinsecamente transfrontaliere, l'iniziativa non solleva preoccupazioni specifiche in materia di sussidiarietà. In assenza di una valutazione d'impatto, la proposta sarà accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che illustrerà il contesto politico, la definizione del problema, le scelte politiche effettuate e gli impatti previsti, compresi i risultati delle attività di consultazione dei portatori di interessi e le future modalità di monitoraggio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Conformemente al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a rivedere la

³³ <https://www.law.kuleuven.be/linc/english/research/researchdigirights.html>.

³⁴ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2025-digitalising-justice-fundamental-rights-approach_en.pdf.

³⁵ Conferenza di lavoro sull'uso della videoconferenza a fini processuali nei procedimenti penali transfrontalieri nell'UE, tenutasi il 20 gennaio 2026 e organizzata dal ministero della Giustizia dei Paesi Bassi e dall'Università Erasmus di Rotterdam; conferenza annuale della rete LEAP per i processi equi tenutasi nel 2026.

legislazione esistente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.

Sia la direttiva di base che le modifiche proposte sono di natura prevalentemente tecnica e procedurale. Avranno un impatto principalmente sulle autorità pubbliche coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Le conseguenze sulle persone fisiche o giuridiche dovrebbero essere positive, in quanto le modifiche mirano a rafforzare la certezza del diritto, a migliorare l'efficacia delle procedure esistenti e ad agevolare l'accesso alla giustizia attraverso la partecipazione a distanza alle udienze penali.

Gli eventuali costi per le autorità pubbliche connessi all'attuazione delle modifiche dovrebbero essere compensati dall'aumento dell'efficienza delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere, nonché dalla riduzione dei ritardi, dei trasferimenti e dei relativi oneri operativi.

Non si prevede alcun impatto sulle PMI e sulla competitività.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 e dall'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Si basa sulle sei direttive dell'UE sui diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali, in particolare le direttive 2010/64/UE³⁶, 2012/13/UE³⁷, 2013/48/UE³⁸, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800³⁹ e (UE) 2016/1919⁴⁰, nonché sulla direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato.

La direttiva tutela i diritti fondamentali integrando garanzie in tutto il quadro relativo all'OEI e ad altri atti per l'acquisizione di prove in materia penale. In particolare, la direttiva prevede disposizioni specifiche volte ad assicurare che l'emissione o la convalida di un OEI sia accompagnata da garanzie relative al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata. La direttiva consente altresì all'autorità di esecuzione di garantire il rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti procedurali e fondamentali della persona interessata nell'ambito dell'esecuzione di un OEI. Inoltre la previsione di meccanismi procedurali specifici, quali le procedure di notifica per gli atti di indagine transfrontalieri che non richiedono l'assistenza di un altro Stato membro, garantisce che lo Stato membro in cui si trova la persona interessata dall'atto sia informato e possa intervenire nei casi in cui l'atto in questione non sarebbe autorizzato in un caso interno analogo.

³⁶ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

³⁷ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

³⁹ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Le norme proposte sulla partecipazione a distanza alle udienze penali stabiliscono condizioni chiare e rigorose per l'emissione e l'esecuzione di un OEPP, nonché le relative garanzie procedurali e i pertinenti mezzi di ricorso. Tali norme garantiscono che la partecipazione a distanza alle audizioni non avvenga in modo tale da compromettere l'equità del procedimento o l'esercizio dei diritti procedurali. In particolare, l'obbligo di ottenere il consenso della persona interessata dall'OEPP mira a garantire che l'esecuzione di tale ordine sia compatibile con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare il diritto di presenziare personalmente al processo. Una deroga a tale obbligo di consenso è consentita solo in situazioni eccezionali e chiaramente individuate che costituiscono limitazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 52 della Carta. Inoltre l'obbligo per l'indagato o l'imputato di essere rappresentato da un difensore incaricato presente nello Stato membro di emissione costituisce un'ulteriore garanzia per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Le norme proposte sulla partecipazione a distanza ai procedimenti penali sono coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia. Pur avendo costantemente riconosciuto che la presenza fisica dell'imputato nell'aula di udienza è una componente importante del diritto a un equo processo, la CEDU ha altresì statuito che la partecipazione alle audizioni mediante videoconferenza non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un processo equo e pubblico, a condizione che la persona interessata sia in grado di: i) seguire il procedimento; ii) vedere e ascoltare le persone partecipanti all'audizione; iii) essere vista e ascoltata senza impedimenti tecnici; e iv) comunicare in modo efficace e riservato con il proprio avvocato⁴¹. La proposta rispecchia tutte queste norme e, come indicato in precedenza, stabilisce una serie di garanzie supplementari.

Le norme proposte tengono conto anche della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della causa C-760/22⁴². In tale occasione, la Corte ha chiarito che, poiché l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 non disciplina espressamente la questione della partecipazione a distanza ai processi penali, tale disposizione non può ostare a che un imputato, che lo richieda espressamente, sia autorizzato a partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza. La Corte di giustizia ha inoltre confermato che, qualora gli Stati membri consentano all'imputato di esercitare il diritto di presenziare al processo a distanza, tali norme non dovrebbero pregiudicare l'obiettivo perseguito dalla direttiva (UE) 2016/343, che è quello di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti dalla Carta e dalla CEDU.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa ha un'incidenza sul bilancio, in particolare a causa delle sue componenti di digitalizzazione. Ciò comprende il lavoro giuridico, politico e di coordinamento all'interno della Commissione, nonché il lavoro tecnico per sviluppare, adattare, collaudare, mantenere e sostenere il sistema informatico decentrato e i suoi componenti.

⁴¹ CEDU, sentenza del 5 ottobre 2006, *Marcello Viola c. Italia*, ECLI:CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, punti 65-67, e CEDU, sentenza del 27 novembre 2007, *Asciutto c. Italia*, ECLI:CE:ECHR:2007:1127JUD003579502, punti 62-73; CEDU, sentenza del 16 febbraio 2016, *Yevdokimov e a. c. Russia*, ECLI:CE:ECHR:2016:0216JUD002723605, punto 43; CEDU, *Sakhnovskiy c. Russia*, ricorso n. 21272/03, ECLI:CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, punto 98.

⁴² Sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2024, FP e a. (Procès par visioconférence), C-760/22, EU:C:2024:574.

La scheda finanziaria e digitale legislativa che accompagna la proposta illustra in dettaglio l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione verificherà che le disposizioni modificate dalla presente direttiva siano recepite correttamente ed efficacemente nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri partecipanti. Durante tutta la fase di recepimento, la Commissione organizzerà seminari sul recepimento con tutti gli Stati membri.

La proposta prevede la raccolta di statistiche in modo che la Commissione possa monitorare l'applicazione della direttiva e presentare una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Dal momento che la proposta contiene nuovi obblighi giuridici rispetto alla direttiva vigente, sarà necessario che la notifica delle misure di recepimento sia accompagnata da documenti esplicativi, ad esempio una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva, al fine di garantire che le misure di recepimento che gli Stati membri aggiungono alla legislazione vigente siano chiaramente identificabili.

È inoltre probabile che le misure nazionali necessarie per recepire la presente proposta non si limitino a un unico testo giuridico. Per questo motivo è necessario che gli Stati membri forniscano alla Commissione un documento esplicativo contenente il testo delle disposizioni adottate per recepire la presente direttiva. Il documento dovrebbe illustrare anche in che modo tali disposizioni interagiscono con le disposizioni già adottate per recepire la direttiva e con le disposizioni contemplate da altre normative pertinenti dell'UE.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte sono descritte di seguito.

Titolo I: Disposizioni generali

Articolo 1: definisce l'oggetto.

Articolo 2: elenca le definizioni importanti.

Titolo II: definisce il quadro per l'OEI e altri atti per l'acquisizione di prove in materia penale

Articolo 3: definisce l'OEI e descrive l'obbligo di eseguirlo.

Articolo 4: definisce l'ambito di applicazione dell'OEI.

Articolo 5: elenca i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI.

Articolo 6: stabilisce il contenuto richiesto di un OEI e la sua forma.

Articolo 7: stabilisce le condizioni di emissione e trasmissione di un OEI.

Articolo 8: stabilisce la procedura per la trasmissione dell'OEI tra le autorità di emissione e di esecuzione.

Articolo 9: definisce le caratteristiche specifiche di un OEI collegato a un OEI precedente.

Articolo 10: stabilisce l'obbligo dell'autorità di esecuzione di riconoscere ed eseguire un OEI.

Articolo 11: disciplina il ricorso a un diverso tipo di atto di indagine ed elenca gli atti che devono sempre essere disponibili ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

Articolo 12: elenca i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione.

Articolo 13: stabilisce i termini per il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 14: stabilisce le norme per il trasferimento delle prove acquisite.
 Articolo 15: elenca i motivi per il rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione.
 Articolo 16: prevede l'obbligo di informare l'autorità di emissione.
 Articolo 17: definisce i mezzi di ricorso che devono essere disponibili.
 Articolo 18: stabilisce norme sulla responsabilità penale dei funzionari.
 Articolo 19: stabilisce norme in materia di responsabilità civile dei funzionari.
 Articolo 20: stabilisce l'obbligo di riservatezza.
 Articolo 21: stabilisce le condizioni per l'uso e il trasferimento successivi di informazioni o prove.
 Articolo 22: prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine.
 Articolo 23: prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine.
 Articolo 24: prevede la possibilità di audizione mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
 Articolo 25: prevede la possibilità di sentire periti o testimoni mediante teleconferenza.
 Articolo 26: prevede la possibilità di richiedere informazioni su conti bancari e altri conti finanziari.
 Articolo 27: prevede la possibilità di richiedere informazioni su operazioni bancarie e altre operazioni finanziarie.
 Articolo 28: disciplina gli atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato.
 Articolo 29: stabilisce norme specifiche sulle operazioni di infiltrazione.
 Articolo 30: stabilisce norme specifiche sull'osservazione transfrontaliera.
 Articolo 31: stabilisce norme specifiche per la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro.
 Articolo 32: stabilisce norme specifiche sui provvedimenti provvisori per evitare la perdita di prove.
 Articolo 33: stabilisce una procedura di notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria.
 Articolo 34: stabilisce una procedura di notifica dello Stato membro sull'uso, nel suo territorio, di un dispositivo tecnico di registrazione senza che sia richiesta la sua assistenza tecnica.
 Articolo 35: stabilisce la procedura per richiedere il consenso all'utilizzo come prove di informazioni scambiate in precedenza.

Titolo III: istituisce l'OEPD quale nuovo strumento di riconoscimento reciproco che agevola le richieste di partecipazione a distanza di un indagato, un imputato o una vittima di reato alle udienze penali da un altro Stato membro mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Articolo 36: definisce l'OEPD.
 Articolo 37: stabilisce le condizioni per l'emissione di un OEPD.
 Articolo 38: stabilisce la procedura e le garanzie per ottenere il consenso della persona interessata.
 Articolo 39: specifica il contenuto obbligatorio del modulo OEPD standard.
 Articolo 40: disciplina la trasmissione dell'OEPD.
 Articolo 41: stabilisce l'obbligo di riconoscere ed eseguire l'OEPD senza ulteriori formalità.
 Articolo 42: stabilisce norme dettagliate sulle modalità pratiche per eseguire le richieste di OEPD.
 Articolo 43: stabilisce i motivi obbligatori e facoltativi di non riconoscimento o non esecuzione di un OEPD.

Articolo 44: fissa i termini per le decisioni relative al riconoscimento e all'esecuzione dell'OEPD.

Articolo 45: disciplina le situazioni in cui l'esecuzione dell'OEPD è impossibile.

Articolo 46: prevede obblighi di informazione tra le autorità competenti.

Articolo 47: disciplina i provvedimenti provvisori dopo la condanna.

Articolo 48: incoraggia consultazioni dirette tra le autorità di emissione e di esecuzione.

Articolo 49: stabilisce i diritti procedurali applicabili.

Articolo 50: stabilisce il diritto a un ricorso effettivo.

Titolo IV: stabilisce le disposizioni comuni

Articolo 51: stabilisce le norme relative ai mezzi di comunicazione.

Articolo 52: autorizza la designazione di autorità centrali in tutti gli Stati membri.

Articolo 53: affronta le questioni di cooperazione con Eurojust e la RGE.

Articolo 54: disciplina le questioni relative ai costi.

Articolo 55: prevede l'obbligo per gli Stati membri di fornire statistiche.

Articolo 56: prevede norme relative alla modifica dei moduli standard.

Articolo 57: specifica le norme sull'esercizio della delega.

Titolo V: stabilisce le disposizioni transitorie e finali

Articolo 58: stabilisce gli obblighi di notifica delle autorità competenti.

Articolo 59: disciplina il rapporto con altri strumenti dell'UE e internazionali.

Articolo 60: stabilisce le disposizioni transitorie.

Articolo 61: stabilisce i termini di recepimento.

Articolo 62: stabilisce l'obbligo per la Commissione di riferire in merito all'applicazione della direttiva.

Articolo 63: stabilisce la clausola di abrogazione.

Articolo 64: stabilisce la clausola relativa all'entrata in vigore.

Articolo 65: indica i destinatari.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, ~~lettera a)~~,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 2014/41/UE considerando 1

- (2) L'Unione europea si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

↓ nuovo

- (3) Le forme gravi di criminalità, la criminalità organizzata e il terrorismo presentano un carattere sempre più transazionale e minacciano la sicurezza all'interno dell'Unione. A norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali. Un'efficace cooperazione giudiziaria transfrontaliera

⁴³ [...]

⁴⁴ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj>).

in materia penale è pertanto essenziale per agevolare l'acquisizione e il trasferimento di prove a livello transfrontaliero, sostenendo così l'efficacia delle indagini e dell'azione penale, e per consentire all'Unione e agli Stati membri di reagire efficacemente a tali minacce.

↓ 2014/41/UE considerando 2
(adattato)

- (4) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, ~~del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)~~, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

↓ 2014/41/UE considerando 3
(adattato)

~~La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio⁴⁵ rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato che emette il provvedimento (lo «Stato di emissione») in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.~~

↓ 2014/41/UE considerando 4
(adattato)

~~La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio⁴⁶ con riguardo al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco al fine di ottenere oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. Tuttavia, il MER si applica solo a prove già esistenti e riguarda pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. A causa del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti erano libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che, in ogni caso, restano applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del MER.~~

⁴⁵ ~~Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).~~

⁴⁶ ~~Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72).~~

↓ 2014/41/UE considerando 5
(adattato)

~~In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI, è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.~~

↓ 2014/41/UE considerando 6
(adattato)

~~Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.~~

↓ nuovo

- (5) La direttiva 2014/41/UE ha istituito l'ordine europeo di indagine penale (OEI) quale strumento di acquisizione transfrontaliera di prove in materia penale. La direttiva rispondeva alla necessità pratica ben individuata di un quadro globale, basato sul riconoscimento reciproco, di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera. Essa ha sostituito il precedente sistema frammentato di acquisizione delle prove tenendo conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria.
- (6) La direttiva 2014/41/UE si applica dal 22 maggio 2017 e si è dimostrata efficace nella pratica. Tuttavia l'esperienza maturata nel corso della sua applicazione, compresi i risultati del decimo ciclo di valutazioni reciproche⁴⁷, ha rivelato che in alcuni settori è opportuno rafforzare e completare il quadro giuridico per migliorare la chiarezza giuridica e l'efficacia dell'acquisizione transfrontaliera delle prove. È quindi necessario apportare miglioramenti legislativi mirati all'OEI e agevolare la partecipazione a distanza degli indagati, degli imputati e delle vittime di reato che si trovano in un altro Stato membro alle audizioni o udienze penali mediante videoconferenza. È pertanto opportuno migliorare ulteriormente e sviluppare le norme comuni previste dalla direttiva 2014/41/UE sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera nell'acquisizione di prove in materia penale, per assicurare il funzionamento efficace di tale strumento e per migliorare la cooperazione giudiziaria nell'acquisizione di prove.
- (7) Attualmente il panorama giuridico dei vari Stati membri riguardo alla partecipazione a distanza degli indagati, degli imputati e delle vittime di reato alle audizioni o udienze mediante videoconferenza da un altro Stato membro non è disciplinato a livello

⁴⁷ Approvate dal comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS) il 21 novembre 2024.

dell'Unione. Gli Stati membri devono quindi fare fronte a pratiche frammentate e incoerenti nella partecipazione transfrontaliera a distanza alle audizioni o udienze penali. La mancanza di norme a livello di Unione ostacola le persone che tentano di accedere alla giustizia nell'esercizio della loro libertà di circolazione e causa incertezza giuridica.

- (8) Per affrontare questi problemi, la presente proposta istituisce un nuovo quadro giuridico in forma di ordine europeo di partecipazione a distanza (OEPD), che permette agli Stati membri di cooperare per agevolare l'efficace partecipazione, mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, di un indagato, un imputato o una vittima di reato, che abbia lo status di parte nel procedimento, a una o più audizioni o udienze penali da un altro Stato membro. Un OEPD può pertanto riguardare una o più audizioni o udienze in fase pre-processuale o processuale. Per quanto concerne le vittime di reato, la direttiva 2012/29/UE⁴⁸ invita gli Stati membri ad agevolare le richieste di partecipazione a distanza al procedimento penale delle vittime residenti in un altro Stato membro, senza peraltro stabilire disposizioni specifiche in materia.
- (9) Ai fini dell'OEPD, la partecipazione a distanza dovrebbe essere intesa come piena partecipazione da un altro Stato membro a tutti i tipi di audizioni e udienze penali in fase sia pre-processuale sia processuale, in funzione delle esigenze, a seconda che la persona interessata sia un indagato, un imputato o una vittima di reato. La piena partecipazione comporta il pieno esercizio dei diritti procedurali di cui gode la persona interessata come se fosse fisicamente presente all'audizione o udienza, compresa ogni forma di produzione o assunzione di prove. La piena partecipazione implica pertanto non solo la comparizione all'audizione o udienza ma anche, ove del caso, ogni forma di assunzione di prove dalla persona interessata mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Tale partecipazione dovrebbe permettere alla persona interessata di seguire il procedimento ed essere ascoltata in condizioni che rispettino i diritti della difesa, ove applicabile, e l'equità del procedimento.
- (10) Laddove l'obiettivo dell'audizione si limiti all'acquisizione di prove per accertare i fatti pertinenti all'esistenza di un reato, alle circostanze della sua commissione o all'identità del suo autore, ed entro i limiti di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, l'autorità competente dovrebbe basarsi sull'emissione di un OEI sia per ascoltare la persona interessata nel territorio dello Stato di esecuzione, sia per le audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dallo Stato di esecuzione, sia per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione.
- (11) Ai fini della presente direttiva, per videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza si dovrebbe intendere una tecnologia di trasmissione audiovisiva che consente la comunicazione bidirezionale e simultanea di immagini e suoni, permettendo in tal modo l'interazione visiva, audio e orale, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

⁴⁸ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).

- (12) L'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti penali richiede un'infrastruttura affidabile e sicura in grado di garantire la partecipazione effettiva della persona interessata. Tale tecnologia dovrebbe permettere alla persona interessata di esercitare effettivamente i suoi diritti procedurali, consentendole fra l'altro di comunicare in modo riservato con il proprio difensore, che dovrebbe essere presente nell'aula di udienza dello Stato di emissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le autorità competenti abbiano accesso a mezzi tecnici sufficientemente sicuri, accessibili e affidabili ai fini della partecipazione a distanza ai procedimenti penali.

↓ 2014/41/UE considerando 7
(adattato)

- (13) ~~Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI).~~ L'OEI deve essere emesso affinché nello ~~Stato che lo esegue (lo~~ Stato di esecuzione ~~)~~ siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.

↓ 2014/41/UE considerando 8
(adattato)

- (14) L'OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l'applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a ~~questo~~ ☒ tale ☒ tipo di atto di indagine.

↓ nuovo

- (15) In alcune situazioni, affinché sia effettivamente eseguito un atto di indagine nell'intento di raccogliere elementi di prova, è necessario che la persona interessata dall'atto nello Stato di esecuzione ne sia informata e sia in grado di comparire o partecipare all'atto allo scopo di acquisire gli elementi di prova. A norma della presente direttiva dovrebbe essere quindi possibile notificare o comunicare a tale scopo gli atti processuali, purché strettamente necessario all'esecuzione di un atto di indagine nell'intento di raccogliere elementi di prova.

↓ 2014/41/UE considerando 9

~~La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁵⁰.~~

⁵⁰ ~~Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).~~

↓ 2014/41/UE considerando 10

- (16) L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto di indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l'atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata.
-

↓ 2014/41/UE considerando 11
(adattato)

- (17) Si dovrebbe optare per un OEI quando l'esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L'autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l'atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e se è opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all'acquisizione di tali prove. La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva. ~~L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell'OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi.~~
-

↓ 2014/41/UE considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

- (18) Quando emette un OEI ⇒ o un OEPD ⇐, l'autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo ☒ negli articoli ☒ ⇒ 47 e ⇐ 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). ⇒ Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. ⇐ La presunzione di innocenza ⇒, il diritto di presenziare al processo ⇐ e ì ☒ gli altri ☒ diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti ~~mediante un atto di indagine richiesto~~ conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, ☒ alla proporzionalità e ☒ agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- (19) La presente direttiva dovrebbe essere attuata garantendo che siano pienamente rispettati e osservati i diritti di cui alle direttive 2010/64/UE⁵¹, 2012/13/UE⁵², 2013/48/UE⁵³, (UE) 2016/343⁵⁴, (UE) 2016/800⁵⁵ e (UE) 2016/1919⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, e i diritti delle vittime di reato di cui alla direttiva 2012/29/UE.
- (20) L'attuazione del titolo III della presente direttiva, in particolare, non dovrebbe pregiudicare il diritto di presenziare fisicamente al processo sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, né altri atti giuridici dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale o del diritto processuale penale, in particolare le disposizioni sull'uso della videoconferenza o altra tecnologia di trasmissione audiovisiva in materia penale.
- (21) Nell'attuazione della presente direttiva occorre tenere debitamente conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, vale a dire delle persone in situazioni di vulnerabilità. L'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, in particolare, può comportare problemi aggiuntivi per tali persone e può richiedere la predisposizione di garanzie procedurali specifiche e la definizione di modalità, compresa la fornitura di misure di supporto adeguate. Nell'individuare le situazioni di vulnerabilità è opportuno seguire un approccio ampio e flessibile, per garantire che tutti coloro che richiedono un'attenzione specifica possano esercitare effettivamente i loro diritti. Nel valutare l'opportunità e la proporzionalità dell'emissione di un OEPD e nel prendere in considerazione eventuali deroghe alla richiesta del consenso, è opportuno prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili. Quando la persona interessata è un minore, il suo interesse superiore dovrebbe essere considerato preminente. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente per individuare e attuare misure appropriate in funzione delle esigenze individuali della persona interessata.

⁵¹ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/64/oj>).

⁵² Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj>).

⁵³ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj>).

⁵⁴ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj>).

⁵⁵ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj>).

⁵⁶ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1919/oj>).

↓ 2014/41/UE considerando 13

~~Ai fini della trasmissione dell'OEI all'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può ricorrere a tutti i mezzi possibili o pertinenti, ad esempio il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea, Eurojust, Interpol o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie e di contrasto.~~

↓ 2014/41/UE considerando 15
(adattato)

~~È opportuno attuare la presente direttiva tenendo conto delle direttive 2010/64/UE⁵⁷, 2012/13/UE⁵⁸ e 2013/48/UE⁵⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali.~~

↓ 2014/41/UE considerando 11
(adattato)

- (22) L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell'OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi.

↓ 2014/41/UE considerando 16

- (23) Atti non coercitivi potrebbero essere, ad esempio, gli atti che non violano il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà, in funzione del diritto nazionale.

↓ 2014/41/UE considerando 17
(adattato)

⇒ nuovo

- (24) Il principio del *ne bis in idem* è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un OEI nel caso in cui sia contraria a tale principio. Data la natura preliminare dei procedimenti alla base di un OEI, la sua esecuzione non dovrebbe essere rifiutata se è intesa a stabilire la sussistenza di un eventuale conflitto con il principio del *ne bis in idem* o se l'autorità di emissione ha garantito che ☒, nel caso di un OEI, ☒ le prove trasferite a seguito dell'esecuzione dell'OEI non saranno usate per perseguire penalmente o sanzionare una persona il cui processo si è

⁵⁷ ~~Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).~~

⁵⁸ ~~Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).~~

⁵⁹ ~~Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).~~

definitivamente concluso in un altro Stato membro sulla base degli stessi fatti. ⇒ Nel caso di un OEPD, dato che la partecipazione a distanza fa parte dello svolgimento del procedimento penale e permette la progressiva determinazione della colpevolezza in un determinato caso, l'autorità di esecuzione dovrebbe rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di tale OEPD qualora sia appurato che la persona interessata è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti, o che è stata adottata una decisione definitiva che osta a un ulteriore giudizio di merito. ⇐

↓ 2014/41/UE considerando 18
(adattato)

- (25) Come in altri strumenti di riconoscimento reciproco, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, non è modificato per effetto della presente direttiva. ~~Per ragioni di chiarezza dovrebbe essere inserita nel testo una disposizione specifica.~~
-

↓ 2014/41/UE considerando 19
⇒ nuovo

- (26) La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐ comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI ⇒ o dell'OEPD ⇐ dovrebbe essere rifiutata.
-

↓ 2014/41/UE considerando 20
⇒ nuovo

- (27) Dovrebbe essere possibile rifiutare un OEI ⇒ o un OEPD anche ⇐ quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio nel diritto dell'Unione; la precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale, che può comprendere la protezione che si applica alle professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l'obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto stabilito nel protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁶⁰. Tali motivi possono includere, anche se non sono necessariamente considerate privilegi o immunità, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media.

⁶⁰ Protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

↓ 2014/41/UE considerando 21
⇒ nuovo

- (28) È necessario stabilire limiti temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione, e l'effettiva esecuzione dell'atto di indagine, dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità di un caso interno analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione. ⇒ Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata agli atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati e le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione, l'intercettazione di telecomunicazioni e l'osservazione transfrontaliera, che dovrebbero essere presi immediatamente in considerazione e, se strettamente necessario per mantenerne l'efficacia, potrebbero essere oggetto di una decisione di esecuzione provvisoria da parte dell'autorità di esecuzione in attesa di una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione, fatta salva la cessazione dell'esecuzione qualora il riconoscimento sia rifiutato. ⇐

↓ 2014/41/UE considerando 22

- (29) I mezzi d'impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicabilità di tali mezzi d'impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai motivi che determinano l'emissione dell'OEI, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all'autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata.

↓ nuovo

- (30) Qualora siano acquisite informazioni o prove tramite l'esecuzione di un OEI o tramite una procedura di notifica che non richiede l'assistenza dello Stato membro notificato, e qualora il diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato membro notificato preveda condizioni che limitano l'uso di tali informazioni o prove per finalità diverse da quelle per cui sono state originariamente raccolte, è opportuno che dette condizioni siano debitamente indicate al momento del trasferimento delle prove o entro il termine indicato in relazione alle procedure di notifica. È opportuno richiedere il consenso preliminare per un eventuale trasferimento successivo a un altro Stato membro, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
- (31) Qualora un'autorità competente, ove previsto dal suo diritto nazionale o dalle condizioni associate alla trasmissione originaria delle informazioni, richieda il consenso per usare come prove in un procedimento penale informazioni scambiate in precedenza tra autorità di contrasto o tramite scambi spontanei di informazioni, detto

consenso dovrebbe essere richiesto per ogni uso previsto di tali informazioni, compreso ogni uso diverso delle stesse.

↓ 2014/41/UE considerando 23
(adattato)
⇒ nuovo

- (32) Le spese sostenute nel territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione di un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐ ~~sono~~ ☒ dovrebbero essere ☒ a carico esclusivo di detto Stato conformemente al principio generale del riconoscimento reciproco. L'esecuzione di un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐, tuttavia, può esporre lo Stato di esecuzione a costi straordinariamente elevati, ad esempio ☒, nel caso di un OEI, ☒ per complessi pareri di periti o per vaste operazioni di polizia o per attività di sorveglianza per un lungo periodo ⇒, oppure, nel caso di un OEPD, per l'organizzazione di un numero elevato di audizioni o udienze a distanza ⇐. Tali costi non dovrebbero impedire l'esecuzione di un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐ e ~~le~~ ☒ l'☒ autorità di emissione e ☒ l'autorità ☒ di esecuzione dovrebbero cercare di stabilire quali costi siano da considerarsi straordinariamente elevati. La questione dei costi potrebbe diventare oggetto di consultazioni tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione e si raccomanda di risolvere tale questione durante la fase delle consultazioni. In ultima istanza, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI ⇒ o l'OEPD ⇐ o di mantenerlo e la parte dei costi considerata straordinariamente elevata dallo Stato di esecuzione, ma al tempo stesso assolutamente necessaria nel corso del procedimento, dovrebbe essere sostenuta dallo Stato di emissione. ☒ Nel caso dell'OEI, ☒ il meccanismo dato non dovrebbe costituire un motivo di rifiuto aggiuntivo e in ogni caso non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per ritardare o impedire l'esecuzione dell'OEI.

↓ 2014/41/UE considerando 24
(adattato)
⇒ nuovo

- (33) L'OEI istituisce un regime unico per l'acquisizione di prove. Per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie, le consegne controllate, ~~e~~ le operazioni di infiltrazione, ⇒ l'osservazione o l'uso di dispositivi tecnici di registrazione ⇐, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall'OEI. Gli atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato ⇒, come pure l'osservazione transfrontaliera, ⇐ dovrebbero essere oggetto dell'OEI, ma dovrebbero essere convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, ove necessario, modalità pratiche per conciliare le differenze esistenti tra i diritti nazionali di tali Stati.

↓ 2014/41/UE considerando 25
(adattato)
⇒ nuovo

- (34) ~~La~~ ☒ Il titolo II della ☒ presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della

raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza⁶¹. ⇒ purché detto atto abbia un obiettivo probatorio e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell'acquisizione di prove. ⇐ Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁶¹.

↓ 2014/41/UE considerando 26
(adattato)
⇒ nuovo

- (35) Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI ⇒ o un OEPD ⇐ costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di ☒ un indagato ☒ ~~una persona sottoposta a indagini~~ o di un imputato mediante videoconferenza ⇒ , o l'emissione di un OEPD ai fini della partecipazione a distanza di un indagato o un imputato a audizioni o udienze penali, ⇐ possa costituire una valida alternativa.

↓ 2014/41/UE considerando 27
(adattato)

- (36) Un OEI può essere emesso per ottenere prove concernenti i conti, di qualsiasi natura, detenuti presso una banca o un istituto finanziario diverso da una banca dalla persona soggetta a procedimento penale. Tale possibilità deve essere intesa in senso ampio per includere non solo ☒ l'indagato ☒ ~~la persona sottoposta a indagini~~ o l'imputato ma anche qualsiasi altra persona per la quale le autorità competenti ritengono necessarie tali informazioni nel corso del procedimento penale.

↓ 2014/41/UE considerando 28

- (37) Nei casi in cui nella presente direttiva si fa riferimento agli istituti finanziari, tale termine dovrebbe essere inteso secondo la pertinente definizione dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/849 ~~2005/60/CE~~ del Parlamento europeo e del Consiglio^{62,63}.

⁶¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

⁶² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶³ ~~Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).~~

- (38) Quando un OEI è emesso per ottenere i "dettagli" di un conto determinato, per "dettagli" si dovrebbero intendere almeno il nome e l'indirizzo del titolare del conto, i dettagli di una procura sul conto e altri dettagli o documenti forniti dal titolare del conto al momento della sua apertura e ancora in possesso della banca.
-

- (39) L'OEI include l'osservazione transfrontaliera quale atto di indagine eseguito con la finalità primaria di raccogliere elementi di prova per il procedimento penale e che comporta la creazione di registrazioni audio, video o di altro tipo con mezzi tecnici gestiti da agenti delle autorità di contrasto. La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁴ rimane applicabile all'osservazione transfrontaliera svolta nel quadro della cooperazione operativa di polizia. Lo strumento giuridico applicabile dovrebbe essere determinato in funzione della finalità primaria della misura. In particolare, se disposta o autorizzata nel quadro di un procedimento penale al fine di acquisire prove, l'osservazione dovrebbe essere eseguita conformemente alla presente direttiva. In caso di dubbi sullo strumento applicabile, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero consultarsi senza ritardo.
- (40) Al fine di garantire l'efficacia dell'indagine penale, è opportuno che le autorità competenti siano in grado, a condizioni rigorosamente disciplinate, di proseguire le misure di osservazione nel territorio di un altro Stato membro qualora tale proseguimento sia necessario per evitare di compromettere l'acquisizione degli elementi di prova. Tale osservazione transfrontaliera non dovrebbe comportare l'esercizio di poteri coercitivi o esecutivi da parte degli agenti dello Stato di emissione nel territorio dello Stato di esecuzione. L'osservazione transfrontaliera dovrebbe restare soggetta al controllo dello Stato di esecuzione, il quale dovrebbe mantenere il potere di dettare condizioni, di imporre il trasferimento dell'operazione alle proprie autorità o di rifiutare il proseguimento qualora la misura non sia autorizzabile in un caso interno analogo. La deroga che permette di proseguire l'osservazione in situazioni di urgenza debitamente giustificate dovrebbe essere interpretata rigorosamente e applicata soltanto qualora sia impossibile trasmettere un OEI in via preliminare senza compromettere la misura stessa. Data l'urgenza della situazione, spetta a ciascuno Stato membro designare l'autorità competente a ricevere e trattare le notifiche urgenti relative all'osservazione transfrontaliera. Detta autorità può essere un'autorità giudiziaria, un'autorità di contrasto o un'autorità centrale, in conformità del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le autorità così designate siano disponibili e in grado di trattare tali notifiche 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
-

- (41) ⇒ Per garantire un'applicazione efficace e tecnologicamente neutra delle norme che disciplinano l'intercettazione delle telecomunicazioni ai sensi della presente direttiva, è opportuno interpretare in senso lato la nozione di "telecomunicazioni". Tale nozione dovrebbe comprendere qualunque comunicazione trasmessa mediante reti o servizi di comunicazione elettronica, quali definiti dalla direttiva (UE) 2018/1972 del

Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴. Il riferimento alle definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 garantisce che la presente direttiva rimanga allineata agli sviluppi delle tecnologie di comunicazione elettronica e impedisce divergenze di interpretazione tra gli Stati membri derivanti dall'evoluzione tecnologica. ⇐ Le possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all'ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all'esecuzione dell'OEI e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo.

↓ 2014/41/UE considerando 31

- (42) Se più Stati membri sono in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria, l'OEI dovrebbe essere trasmesso solo a uno di essi e la priorità dovrebbe essere attribuita allo Stato membro in cui si trova la persona interessata. Gli Stati membri in cui si trova la persona sottoposta a intercettazione, e la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, dovrebbero riceverne notifica conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, sebbene l'assistenza tecnica non possa essere ricevuta da un solo Stato membro, l'OEI può essere trasmesso a più Stati di esecuzione.

↓ 2014/41/UE considerando 32

- (43) In un OEI contenente la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni l'autorità di emissione dovrebbe fornire all'autorità di esecuzione informazioni sufficienti quali la condotta criminale oggetto dell'indagine, al fine di consentire all'autorità di esecuzione di valutare se l'atto di indagine interessato sia autorizzato in un caso interno analogo.

↓ 2014/41/UE considerando 33
(adattato)

- (44) Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza di provvedere affinché possa essere fornita un'adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e ☒ prestano ☒ servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al ☒ la ☒ presente ~~strumento~~ ☒ direttiva ☒ in relazione all'intercettazione legale di telecomunicazioni.

↓ 2014/41/UE considerando 34

- (45) In virtù del suo ambito di applicazione, l'OEI contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove. A tale riguardo è opportuno sottolineare che qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari

⁶⁴ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca. La distinzione tra i due obiettivi dei provvedimenti provvisori non è sempre ovvia e l'obiettivo di tali provvedimenti può cambiare nel corso del procedimento. È pertanto essenziale che nei futuri lavori sia mantenuta una relazione armoniosa tra i vari strumenti applicabili in questo ambito. Inoltre, per lo stesso motivo, l'autorità di emissione dovrebbe avere la facoltà di valutare se un elemento debba essere usato nelle prove e pertanto formare oggetto di un OEI.

↓ nuovo

- (46) Laddove un dispositivo tecnico di registrazione legalmente autorizzato in uno Stato membro entri nel territorio di un altro Stato membro senza che sia richiesta l'assistenza tecnica di quest'ultimo, è opportuno che un meccanismo di notifica permetta alle autorità competenti di quest'ultimo Stato membro di valutare, entro un periodo limitato, se il proseguimento dell'uso del dispositivo sarebbe autorizzato in un caso interno analogo e, se del caso, di opporsi a tale proseguimento o imporre condizioni per l'uso del materiale ottenuto. La trasmissione dei dati raccolti da detti dispositivi tramite reti o servizi di comunicazione elettronica al fine di conservare tali dati non dovrebbe di per sé indurre a qualificare la misura come intercettazione di telecomunicazioni. Questa qualificazione dovrebbe applicarsi soltanto se la misura è specificamente diretta ad acquisire comunicazioni nel corso della loro trasmissione attraverso tali reti o servizi. L'assenza di obiezioni entro il periodo fissato dovrebbe permettere di proseguire lo svolgimento della misura per la durata notificata. Tale meccanismo si applica nel quadro della presente direttiva e fatta salva l'applicazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen all'osservazione transfrontaliera condotta a fini di cooperazione operativa di polizia. La scelta dello strumento applicabile dipende dalla finalità primaria della misura e non dai mezzi tecnici usati.
- (47) Per quanto riguarda l'OEPD, l'autorità di emissione può emetterlo soltanto se la persona interessata è, o sarà al momento della o delle audizioni o udienze previste, detenuta, residente o temporaneamente soggiornante nello Stato di esecuzione per motivi giustificati che impediscono o altrimenti ostacolano la sua presenza fisica nello Stato di emissione, e qualora l'autorità di emissione lo consideri appropriato e proporzionato alla luce delle circostanze specifiche del caso. A meno che l'OEPD sia emesso su richiesta della persona interessata, quest'ultima deve esprimere il proprio consenso alla partecipazione a distanza. Il consenso dev'essere liberamente espresso, specifico e informato, e manifestare in modo inequivocabile che la persona accetta di partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze in questione. A tal fine è opportuno che la persona interessata riceva informazioni in merito ai diritti di cui gode e possa avvalersi di un difensore prima che sia chiesto il suo consenso.
- (48) Spetta all'autorità di emissione valutare, sulla base delle informazioni di cui dispone, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato di esecuzione e se sia appropriato e proporzionato che partecipi a distanza alla o alle audizioni o udienze in questione su tale base. Qualora le informazioni disponibili siano limitate, tale valutazione dovrebbe essere oggetto di consultazioni tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione al fine di confermare la residenza dell'indagato, dell'imputato o della vittima nello Stato richiesto e di chiamare la persona interessata a comparire alla o alle audizioni o udienze in

questione. Ai fini della valutazione della residenza potrebbero essere rilevanti diverse circostanze oggettive che indichino che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo al momento della o delle audizioni o udienze. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato di esecuzione, in particolare, quando essa è registrata come residente dello Stato di esecuzione in quanto in possesso di una carta d'identità o di un permesso di soggiorno o in quanto iscritta a un'anagrafe ufficiale. Se la persona in questione non è registrata nello Stato di esecuzione, la residenza potrebbe essere indicata dal fatto che tale persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato di esecuzione che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato membro, occorre tener conto di vari fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato di esecuzione o i legami familiari o economici che tale persona ha con lo Stato richiesto. Un veicolo immatricolato, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato di esecuzione sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi potrebbero essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato di esecuzione. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato di esecuzione, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non è sufficiente per stabilire che la persona risiede in tale Stato membro.

- (49) Qualora si appuri che l'indagato, l'imputato o la vittima di reato non risiede nello Stato di esecuzione ma vi soggiorna solo temporaneamente, l'autorità di emissione dovrebbe valutare se sussistano motivi giustificati perché detta persona non sia fisicamente presente alle audizioni o udienze in questione. Qualora tale informazione non possa essere desunta dagli elementi di cui l'organo giurisdizionale dispone, spetta alla persona interessata o al suo difensore presentare all'autorità di emissione motivi giustificati per non essere fisicamente presente alle audizioni o udienze. Tali motivi possono comprendere situazioni in cui la persona interessata non ha un legame sostanziale con lo Stato di esecuzione tale da poterlo considerare il luogo di residenza, ma vi soggiorna temporaneamente.
- (50) In situazioni eccezionali debitamente giustificate può essere necessario prevedere la partecipazione a distanza senza consenso preliminare della persona interessata, specialmente quando emergono rischi evidenti per la sicurezza pubblica o la salute pubblica che si dimostrino reali e attuali o prevedibili, e quando rimandare la o le audizioni o udienze, o sospendere il procedimento a causa dell'assenza, ad esempio, dell'indagato o dell'imputato nuocerebbe all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Il ricorso a tale deroga dovrebbe restare rigorosamente limitato a situazioni di necessità ed essere subordinato a garanzie adeguate per evitare di ledere l'equità del procedimento o i diritti della difesa.
- (51) Nel valutare se emettere un OEPD, l'autorità di emissione dovrebbe verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla presente direttiva. Può inoltre valutare se il ricorso a un MAE ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI non sia possibile, opportuno o proporzionato nelle circostanze del caso. Ciò può verificarsi specialmente qualora il reato in questione non raggiunga la soglia della pena fissata all'articolo 2,

paragrafo 1, di detta decisione quadro, o qualora il ricorso al MAE non sia necessario o proporzionato poiché un OEPD può essere considerato sufficiente a garantire la partecipazione della persona interessata alla o alle audizioni o udienze a cui si riferisce. L'autorità di emissione può tenere conto anche di situazioni in cui la presenza dell'indagato o dell'imputato all'audizione è obbligatoria ma la consegna è stata rimandata a data indeterminata per gravi motivi umanitari ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, o la persona interessata è soggetta alla privazione della libertà nello Stato di esecuzione, o a una misura alternativa che ne impone la reclusione nel territorio di tale Stato, e la consegna a titolo temporaneo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di detta decisione quadro non è possibile o appropriata.

- (52) Nello stabilire se sia appropriato emettere un OEPD, l'autorità di emissione dovrebbe inoltre poter tenere conto di altre circostanze pertinenti all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. In particolare, essa può valutare se altrimenti il procedimento penale dovrebbe essere condotto in assenza dell'indagato o dell'imputato, o se il trasferimento del procedimento penale in conformità del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ non sarebbe possibile o non sarebbe nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. L'autorità di emissione potrebbe inoltre tenere conto degli interessi della vittima, comprese le sue esigenze specifiche di protezione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2012/29/UE. Per valutare se in un determinato caso sia appropriato un OEPD, l'autorità di emissione potrebbe altresì prendere in considerazione la gravità o la natura del reato o la complessità del procedimento.
- (53) I motivi per rifiutare l'esecuzione di misure transfrontaliere dovrebbero rimanere limitati e non compromettere l'efficacia della cooperazione giudiziaria. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero cooperare strettamente e consultarsi a vicenda prima di adottare una decisione di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI o di un OEPD.
- (54) Nel contesto di un OEPD, l'autorità di esecuzione dovrebbe essere in grado di rifiutare l'esecuzione in situazioni eccezionali, sulla base di una valutazione individuale, qualora l'esecuzione dell'OEPD imponga un onere sproporzionato sul suo sistema giudiziario, tale da ritardare indebitamente, ostacolare o rendere impraticabile il corretto svolgimento della propria amministrazione della giustizia, e qualora tali conseguenze non possano essere attenuate mediante la cooperazione e accordi pratici specifici con l'autorità di emissione.
- (55) Le audizioni e udienze a distanza dovrebbero essere disciplinate dal diritto dello Stato di emissione. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero concordare le modalità pratiche dell'esecuzione dell'OEPD. È necessaria una chiara ripartizione delle responsabilità tra tali autorità per garantire l'efficiente svolgimento dell'audizione o udienza, la certezza del diritto e l'esercizio effettivo dei diritti procedurali da parte della persona interessata. L'autorità di esecuzione dovrebbe agevolare l'organizzazione pratica dell'audizione o udienza nel suo territorio e provvedere affinché la persona interessata possa esercitare i suoi diritti nel contesto dell'esecuzione dell'OEPD. L'autorità di emissione dovrebbe rimanere responsabile dello svolgimento del procedimento e di garantire la partecipazione e l'esercizio effettivi dei diritti pertinenti da parte della persona interessata conformemente al diritto dello Stato di emissione.

⁶⁵ Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali (GU L, 2024/3011, 27.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/oj>).

L'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di adempiere alcune formalità e procedure nell'eseguire un OEPD, quali obblighi specifici di chiamare la persona a comparire alla o alle audizioni o udienze a distanza o trasmettere alla persona interessata informazioni specificamente richieste dal diritto dello Stato di emissione.

- (56) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare perturbazioni non necessarie del procedimento penale, è opportuno che le conseguenze della mancata partecipazione a distanza della persona interessata, debitamente chiamata a comparire dalle autorità dello Stato di esecuzione, a un'audizione o udienza siano disciplinate dal diritto dello Stato di emissione, come in un caso interno. In funzione delle circostanze, tali conseguenze possono comprendere la riprogrammazione dell'audizione o udienza, il ritiro dell'OEPD o la continuazione del procedimento secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di emissione. Dette norme dovrebbero essere applicate nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, in particolare il diritto degli indagati e degli imputati di presenziare al processo sancito dalla direttiva (UE) 2016/343.
- (57) L'autorità di esecuzione dovrebbe redigere un verbale e registrare gli elementi pertinenti relativi all'esecuzione dell'OEPD per garantire la pubblicità, la trasparenza, la rendicontabilità e, ove opportuno, la possibilità di esperire i mezzi di impugnazione. È opportuno che tali registrazioni, una volta trasmesse all'autorità di emissione, siano incluse nel fascicolo nazionale.
- (58) Per garantire l'equità del procedimento penale e l'esercizio effettivo dei diritti dell'indagato o dell'imputato oggetto dell'OEPD, l'autorità di emissione dovrebbe provvedere affinché quest'ultimo sia rappresentato da un difensore incaricato nello Stato di emissione, fisicamente presente alla o alle audizioni o udienze. La presenza fisica del difensore in aula di udienza è essenziale per garantire che l'indagato o l'imputato possa esercitare effettivamente i diritti procedurali di cui gode in virtù del diritto dello Stato di emissione e del diritto dell'Unione. Le vittime di reato dovrebbero essere rappresentate secondo le disposizioni applicabili a norma del diritto nazionale e dell'Unione. Dovrebbero essere disponibili modalità tecniche e pratiche appropriate per consentire una comunicazione sicura, riservata ed efficace tra il difensore presente nello Stato di emissione e la persona interessata che partecipa a distanza alla o alle audizioni o udienze.
- (59) Per evitare rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta delle vittime di reato, ogni audizione o udienza connessa all'OEPD dovrebbe essere condotta nel rispetto delle esigenze individuali delle vittime. Le vittime hanno diritto a ricevere il sostegno emotivo di cui alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine l'autorità di esecuzione dovrebbe provvedere affinché sia garantito l'accesso a tale sostegno nel corso dell'intera esecuzione dell'OEPD. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità o i servizi incaricati di fornire tale sostegno.
- (60) La partecipazione a distanza a un'audizione o udienza penale a seguito di un OEPD non dovrebbe ridurre in alcun modo il livello di protezione accordato alle persone coinvolte nel procedimento penale e dovrebbe tenere debitamente conto dell'esigenza di garantire l'equità del procedimento, la parità delle armi e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Tali persone dovrebbero poter esercitare effettivamente i loro diritti procedurali applicabili nei procedimenti penali ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, secondo le

modalità previste dal titolo III della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la partecipazione abbia luogo fisicamente o a distanza.

- (61) L'esercizio effettivo dei diritti procedurali nel contesto della partecipazione a distanza non dovrebbe essere limitato allo svolgimento e alla durata della o delle audizioni o udienze. Le persone che partecipano a distanza dovrebbero essere in grado di esercitare tutti i diritti nel procedimento cui si riferisce l'OEPD, quali la presentazione di richieste in preparazione della o delle audizioni o udienze, l'accesso al fascicolo e ogni altro diritto procedurale di cui dispongono in virtù del diritto dell'Unione e del diritto dello Stato di emissione, a condizioni per quanto possibile equivalenti a quelle applicabili in caso di partecipazione fisica.
- (62) Le persone che hanno accettato o hanno chiesto di partecipare a un'audizione a distanza dovrebbero mantenere la possibilità di ritornare alla partecipazione fisica, se lo desiderano, affinché sia pienamente garantito il loro diritto di presenziare fisicamente al processo. In tali casi l'OEPD dovrebbe essere ritirato.
- (63) Le persone oggetto di un OEPD dovrebbero avere accesso a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione, qualora l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEPD leda i loro diritti. Inoltre, se l'OEPD è emesso senza il consenso della persona interessata, la decisione di emissione dovrebbe essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo inteso a verificare il rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dal titolo III della presente direttiva.
- (64) L'equità del procedimento a cui si riferisce l'OEPD è strettamente collegata all'affidabilità e all'efficacia delle condizioni tecniche e pratiche in cui il procedimento è condotto. Interruzioni della comunicazione con l'aula di udienza e altri guasti tecnici, compresi quelli che ostacolano la riservatezza o l'efficacia della comunicazione tra il difensore e la persona interessata, possono compromettere l'esercizio effettivo dei diritti procedurali e l'equità del procedimento. È pertanto opportuno che la persona interessata possa segnalare tali problemi all'autorità emittente o alle autorità competenti dello Stato di esecuzione, le quali su tale base dovrebbero informarne l'autorità di emissione. Spetta all'autorità di emissione disporre misure correttive appropriate, ove necessario, quali la sospensione, il rinvio o la ripetizione dell'audizione o udienza in questione.
- (65) Qualora l'indagato o l'imputato abbia partecipato a distanza, a seguito di un OEPD, a un processo conclusosi con la sua condanna e l'imposizione di una pena o una misura di sicurezza detentiva o un provvedimento di confisca, una sanzione pecuniaria o altra misura cautelare, è importante garantire la continuità e una cooperazione efficace mediante gli strumenti di cooperazione giudiziaria disponibili in funzione dei casi. Tra questi figurano, in particolare, la decisione quadro 2002/584/GAI relativa alla consegna ai fini dell'esecuzione della sentenza, la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio⁶⁶ ai fini del riconoscimento della decisione definitiva nei confronti della persona nello Stato di esecuzione e della presa in carico della pena, e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ ai fini del riconoscimento

⁶⁶ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ([GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/909/oj).

⁶⁷ Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ([GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj>).

dei provvedimenti di confisca. In simili situazioni, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione dovrebbero rimanere in stretto contatto affinché siano adottati i provvedimenti provvisori necessari nel caso specifico in attesa del ricevimento e dell'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria in seguito alla pronuncia di una pena. Qualora lo Stato di emissione intenda emettere un MAE, lo Stato di esecuzione dovrebbe essere in grado, conformemente al diritto nazionale, di adottare provvedimenti provvisori appropriati in attesa del ricevimento e dell'esecuzione del MAE. Tali misure dovrebbero rimanere proporzionate e rigorosamente limitate a quanto necessario a garantire che la persona interessata rimanga nel suo territorio ai fini dell'effettiva esecuzione della decisione definitiva.

- (66) La corretta applicazione della presente direttiva presuppone la comunicazione tra le autorità competenti. Queste dovrebbero essere incoraggiate a consultarsi ogniqualvolta opportuno per facilitare l'applicazione agevole ed efficiente della presente direttiva, direttamente o, se del caso, tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸ o la Rete giudiziaria europea disciplinata dalla decisione 2008/976/GAI⁶⁹. Le autorità competenti sono inoltre incoraggiate, se del caso, a chiedere a Eurojust di esercitare un ruolo di coordinamento nei limiti del suo mandato al fine di sostenere e coordinare atti di indagine transfrontalieri per raccogliere elementi di prova, in particolare consegne controllate, osservazione transfrontaliera, operazioni di infiltrazione o intercettazioni di telecomunicazioni, date le specifiche difficoltà di coordinamento che tali misure comportano e le competenze che Eurojust può offrire in materia. Le autorità competenti possono inoltre chiedere a Eurojust di facilitare la trasmissione di OEI, OEPD o notifiche e richieste di consenso per usare come prove informazioni scambiate in precedenza.
- (67) Al fine di garantire lo scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati, di trarre profitto dagli investimenti fatti finora e di garantire la coerenza con altri atti dell'Unione, le comunicazioni a norma della presente direttiva tra le autorità dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato istituito dal regolamento (UE) 2023/2844. In particolare, è opportuno che il sistema informatico decentrato sia usato di norma per lo scambio di moduli OEI ed OEPD e per ogni altra comunicazione ufficiale tra le autorità ai sensi della presente direttiva.
- (68) Nei casi in cui la presente direttiva prevede, riguardo ad alcune comunicazioni, che la comunicazione possa essere effettuata con "qualsiasi mezzo" o "qualsiasi mezzo disponibile", le autorità dovrebbero avere la facoltà di decidere quale metodo di comunicazione utilizzare. Tali disposizioni dovrebbero essere intese come finalizzate a individuare situazioni in cui il ricorso al sistema informatico decentrato potrebbe non essere appropriato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2844. In simili situazioni le autorità dovrebbero essere in grado di usare altri mezzi di comunicazione, purché lo scambio di informazioni avvenga in modo sicuro e affidabile a norma del regolamento citato.
- (69) Per ridurre l'onere amministrativo imposto alle autorità competenti e affinché i dati statistici comunicati siano più completi, affidabili, coerenti e tempestivi, il software di

⁶⁸ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

⁶⁹ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/976/oj>).

implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati statistici necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale in luogo del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati, che, in tal caso, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Il connettore e-CODEX potrebbe anche essere dotato di una funzione che consenta di recuperare i dati statistici rilevanti.

↓ 2014/41/UE considerando 35
⇒ nuovo

- (70) Nei casi in cui è fatto riferimento all'assistenza giudiziaria nei pertinenti strumenti internazionali, come nelle convenzioni concluse in seno al Consiglio d'Europa ⇒ o in seno alle Nazioni Unite ⇐, dovrebbe essere inteso che l'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri vincolati dalla stessa è preminente rispetto a dette convenzioni.

↓ 2014/41/UE considerando 14

- (71) Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati ad includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell'Unione diversa dalla loro lingua o lingue ufficiali.

↓ 2014/41/UE considerando 36

- (72) Le categorie di reati elencati nell'allegato ~~IX-D~~ dovrebbero essere interpretate in maniera coerente con l'interpretazione basata sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco.

↓ 2014/41/UE considerando 37
(adattato)

~~Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁷⁰, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.~~

↓ 2014/41/UE considerando 38
⇒ nuovo

- (73) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ~~il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove~~, ⇒ l'istituzione di procedure per l'acquisizione di prove in materia penale e procedure che consentano a un indagato, un imputato o una vittima di reato di partecipare a distanza a audizioni o udienze penali

⁷⁰ ~~GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.~~

da un altro Stato membro mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, ⇔ non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire ~~tale obiettivo~~, ⇔ tali obiettivi ⇔ in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2014/41/UE considerando 39

⇒ nuovo

- (74) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI ⇔ o un OEPD ⇔ qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI ⇔ o l'OEPD ⇔ sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul sesso, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

↓ nuovo

- (75) Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva comporta la raccolta, lo scambio e il successivo utilizzo, nonché il trasferimento successivo, delle informazioni e delle prove pertinenti per le finalità di cui all'articolo 82 TFUE. Ai fini della coerenza e dell'effettiva protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹, a meno che non sia effettuato nell'ambito di procedimenti di cui all'articolo 5, lettere b) e c), e, in collegamento con tali procedimenti, all'articolo 5, lettera d), della presente direttiva, nel cui caso potrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷². L'autorità di emissione, l'autorità di esecuzione e altre autorità competenti per l'emissione e il ricevimento di notifiche o richieste di consenso per usare come prove informazioni scambiate in precedenza dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2016/679. Le autorità centrali potrebbero fornire assistenza amministrativa a dette autorità competenti e, nella misura in cui trattano dati personali

⁷¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

⁷² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

per conto di tali titolari del trattamento, dovrebbero essere considerate responsabili del trattamento del rispettivo titolare del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, è opportuno che si applichino il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³ e le norme specifiche sulla protezione dei dati stabilite nel regolamento (UE) 2018/1727. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Procura europea (EPPO) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939⁷⁴, è opportuno che si applichino il regolamento (UE) 2018/1725 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) 2017/1939, e le norme specifiche sulla protezione dei dati stabilite in tale regolamento.

↓ 2014/41/UE considerando 40

~~La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.~~

↓ 2014/41/UE considerando 41

~~Gli Stati membri dovrebbero prevedere, nell'applicazione della presente direttiva, politiche trasparenti riguardo al trattamento dei dati personali e l'esercizio del diritto dell'interessato di ricorrere ai mezzi d'impugnazione per la protezione dei propri dati personali.~~

↓ 2014/41/UE considerando 42

~~I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato a fini compatibili con la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali e l'esercizio del diritto di difesa. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione.~~

↓ 2014/41/UE considerando 43

~~A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.~~

↓ 2014/41/UE considerando 44

~~A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa~~

⁷³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁷⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

~~all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.~~

↓ nuovo

- (76) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e, fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
-

↓ 2014/41/UE considerando 45

- (77) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
-

↓ 2014/41/UE considerando 46
(adattato)

- (78) ~~Il 5 ottobre 2010⁷⁵ il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁶~~ ☒ è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...] ☒.
-

↓ nuovo

- (79) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (80) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato X, parte B,

⁷⁵ ~~GUC 355 del 29.12.2010, pag. 1.~~

⁷⁶ ~~Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).~~

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
 - (a) emissione, riconoscimento ed esecuzione di ordini europei d'indagine (OEI) al fine di acquisire prove in materia penale, comprese prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione;
 - (b) emissione di notifiche urgenti per l'osservazione transfrontaliera e notifiche per atti di indagine transfrontalieri che non richiedono l'assistenza tecnica di un altro Stato membro, compreso il diritto dello Stato membro notificato di opporsi;
 - (c) emissione di richieste di consenso per usare come prove informazioni scambiate in precedenza tra autorità di contrasto o spontaneamente tra autorità giudiziarie, e concessione o rifiuto di tale consenso; e
 - (d) emissione, riconoscimento ed esecuzione di ordini europei di partecipazione a distanza (OEPD) che consentano a un indagato, un imputato o una vittima di reato che abbia lo status giuridico di parte di un procedimento penale di partecipare a distanza a una o più audizioni o udienze del procedimento penale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza da un altro Stato membro.
2. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa e il diritto a un equo processo delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.
3. Il titolo III della presente direttiva non pregiudica il diritto di presenziare al processo sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 o da altri atti giuridici dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale o del diritto processuale penale.

↓ 2014/41/UE (adattato)

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si ~~intende per~~ ☒ applicano le definizioni seguenti ☒ :
-

↓ 2014/41/UE (adattato)

⇒ nuovo

- (a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso l'OEI ⇒ o lo Stato membro nel quale è emesso l'OEPD ⇐;
- (b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro che esegue l'OEI, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto ⇒ , o lo Stato membro che esegue l'OEPD, nel quale si trova la persona oggetto dell'OEPD ⇐;
- (c) "autorità di emissione":
- i) un giudice, un organo giurisdizionale ☒ o ☒ un magistrato inquirente ~~o un pubblico ministero~~ competente nel caso interessato; ➡
- ii) ☒ un pubblico ministero competente nel caso interessato: ☒
-

↓ nuovo

- per quanto riguarda l'OEI, laddove il diritto nazionale richieda l'autorizzazione preliminare di un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente per l'atto di indagine interessato e tale autorizzazione non sia stata ottenuta secondo le procedure nazionali, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione l'OEI è convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente, che ne verifica la conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- per quanto riguarda l'OEPD, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'ordine è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEPD ai sensi della presente direttiva, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione;
-

↓ 2014/41/UE

⇒ nuovo

- iii) ⇒ per l'OEI, ⇐ qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre,

prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo ~~76~~, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. ⇒ Laddove il diritto nazionale richieda l'autorizzazione preliminare di un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente per l'atto di indagine interessato e tale autorizzazione non sia stata ottenuta secondo le procedure nazionali, la convalida può essere eseguita soltanto da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente ⇐ ~~Laddove l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI ;~~

- d) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo, ⇒ e un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva ⇐. Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo;=

⇓ nuovo

- (e) "Stato membro inquirente": lo Stato membro in cui è emessa una notifica conformemente all'articolo 33 o 34;
- (f) "Stato membro notificato": lo Stato membro che riceve una notifica conformemente all'articolo 33 o 34 e la cui assistenza tecnica non è necessaria per compiere l'atto di indagine;
- (g) "telecomunicazioni": qualsiasi comunicazione, compresi il contenuto della comunicazione stessa e i dati associati, trasmessa mediante reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972, o servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della medesima direttiva;
- (h) "sistema informatico decentrato": il sistema informatico decentrato definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Qualora, conformemente al paragrafo 1, l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, o qualora l'OEI sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente, tale autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI o dell'OEI.

⊠ TITOLO II ⊠

⊠ COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PER L'ACQUISIZIONE DI PROVE IN MATERIA PENALE ⊠

CAPO I

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE

Articolo ~~3~~

~~Ordine europeo d'indagine~~ ⊠ OEI ⊠ e obbligo di darvi esecuzione

1. ~~L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo " ⊠ dello ⊠ Stato di emissione") per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo " ⊠ nello ⊠ Stato di esecuzione") ai fini di acquisire prove conformemente ⊠ al presente titolo e ai titoli I, IV e V ⊠ alla presente direttiva.~~
⇒ Se strettamente necessario per l'esecuzione di tali atti di indagine, l'autorità di emissione può anche richiedere la notificazione o comunicazione degli atti processuali alla persona interessata ⇐ .

L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente ⊠ al presente titolo e ai titoli I, IV e V ⊠ ~~alla presente direttiva.~~
3. L'emissione di un OEI può essere richiesta da ⊠ un indagato ⊠ ~~una persona sottoposta ad indagini~~ o da un imputato, ovvero da un ~~avvocato~~ ⊠ difensore ⊠ che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

- ~~4. La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.~~

Articolo ~~4~~

Ambito di applicazione dell'OEI

L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁷⁷ (~~la~~ "convenzione") e della decisione quadro 2002/465/GAI del

⁷⁷ Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

Consiglio⁷⁸ eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione quadro.

↓ nuovo

L'OEI si applica anche alla notificazione o comunicazione di atti processuali alla persona interessata, nella misura in cui sia strettamente necessaria per l'esecuzione di un atto di indagine finalizzato all'acquisizione di prove che è stato richiesto nell'OEI.

↓ 2014/41/UE (adattato)

Articolo ~~5~~4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

Un OEI può essere emesso:

- a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
- b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;
- c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale; ^e
- d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo ~~6~~5

Contenuto e forma dell'OEI

1. L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato ~~IA~~^A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

- (a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
- (b) l'oggetto e i motivi dell'OEI;
- (c) le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;

⁷⁸ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/465/oj).

- (d) una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
- (e) una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere;

↓ nuovo

- (f) se del caso, una conferma del fatto che l'atto o gli atti di indagine sono stati autorizzati da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente, comprendente la data e il numero di riferimento della decisione di autorizzazione, tranne qualora l'OEI sia emesso o convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente;
- (g) informazioni sulle possibilità di impugnazione.

↓ 2014/41/UE

- 2. Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.
- 3. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEI di cui all'allegato ~~1A~~ in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

↓ nuovo

- 4. Qualora l'autorità di emissione richieda la notificazione o comunicazione degli atti processuali necessari per eseguire un atto di indagine richiesto nell'OEI, e vi siano motivi di credere che la persona interessata non comprenda la lingua in cui è redatto l'atto da notificare o comunicare, tale atto deve essere corredato di una traduzione nella lingua che il destinatario comprende.

↓ 2014/41/UE (adattato)

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo ~~76~~

Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI

- 1. L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 54, tenendo conto dei diritti ~~di~~ dell'indagato o dell'imputato ~~di~~ della persona sottoposta a indagini o imputata; e

- (b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.
 3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'OEI. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI.

Articolo ~~87~~

Trasmissione dell'OEI

↓ 2023/2843 articolo 11,
paragrafo 2
⇒ nuovo

1. L'OEI completato conformemente all'articolo ~~65~~ è trasmesso dall'autorità di emissione ⇒ direttamente ⇐ all'autorità di esecuzione ⇒ o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 52 ⇐.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~Qualsiasi ulteriore~~ ☒ Ogni altra ☒ comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione ⇒ o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 52 ⇐.
3. ~~5.~~ Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della ~~RGE~~ ☒ Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI ☒, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
4. ~~L'autorità di emissione può trasmettere l'OEI mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio⁷⁹.~~
46. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.
57. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo ~~98~~

OEI collegato a un OEI precedente

⁷⁹ ~~Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).~~

1. Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI.
2. Quando partecipa, a norma dell'articolo ~~109~~, paragrafo 4, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare un OEI integrativo direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza ~~in detto~~ ☒ nello ☒ Stato ☒ di esecuzione ☒, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo ~~5833~~, paragrafo 1, lettera c).
3. Qualsiasi OEI che integra un OEI precedente è certificato a norma dell'articolo ~~65~~, paragrafo 1, primo comma e, se del caso, convalidato a norma dell'articolo 2, ☒ paragrafo 1, ☒ lettera c).

CAPO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo ~~109~~

Riconoscimento ed esecuzione

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni ☒ applicabili ☒ della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti ☒ dal presente titolo ☒ ~~dalla presente direttiva~~.
2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora ☒ il presente titolo ☒ ~~la presente direttiva~~ disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
3. Se riceve un OEI non emesso da un'autorità di emissione come specificato all'articolo 2, ☒ paragrafo 1, ☒ lettera c), l'autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.
4. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.
5. Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme al diritto dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.

6. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

Articolo ~~11~~¹¹

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:
 - (a) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure
 - (b) l'atto di indagine richiesto nell'OEI non ~~è~~^{sia} disponibile in un caso interno analogo.
2. Fatto salvo l'articolo ~~12~~¹¹, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:
 - (a) l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;
 - (b) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
 - (c) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di ☒ un indagato ☒ ~~una persona sottoposta ad indagini~~ o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;
 - (d) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;
 - (e) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.
3. L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'OEI quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.
4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'OEI.
5. Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo ~~12~~¹²

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo ~~2~~ **4**, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora:
 - (a) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;
 - (b) in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;
 - (c) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 54, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo;
 - (d) l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del *ne bis in idem*;
 - (e) l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di esecuzione;
 - (f) ☒ sussistano ~~☒ sussistono~~ seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;
 - (g) la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato IXD, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o
 - (h) il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.
2. Il paragrafo 1, lettere ~~g~~ g) e h), non si applica~~no~~ agli atti di indagine di cui all'articolo ~~114~~ 114, paragrafo 2.
3. Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete

ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

Articolo ~~13~~¹²

Termini per il riconoscimento o l'esecuzione

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione ~~☒~~ dell'OEI ~~☒~~ e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.
- ~~2.~~ ~~Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, ovvero se l'autorità di emissione ha richiesto nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza.~~
2. ~~3.~~ ⇒ Se non è segnalata alcuna urgenza, l'autorità di esecuzione: ⇐
 - a) ~~Adotta~~ la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione ~~è adottata~~ il più rapidamente possibile e comunque, ~~fatto salvo il paragrafo 5,~~ entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente;~~5.~~

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

- ⇒ b) compie l'atto di indagine senza ritardo e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui alla lettera a), ~~4.~~ salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 15, o le prove ~~che si intendono acquisire con~~ ☒ cui si riferisce ☒ l'atto di indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, ~~l'autorità di esecuzione compie l'atto di indagine senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.~~

↓ nuovo

3. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, oppure se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione dà priorità a tale richiesta e la tiene in massima considerazione nell'esecuzione dell'atto di indagine.
4. Quando l'OEI riguarda misure che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, conformemente all'articolo 28, l'intercettazione delle telecomunicazioni di cui all'articolo 31 o l'osservazione transfrontaliera di cui all'articolo 30, l'autorità di esecuzione:
 - (a) tratta la richiesta come un caso che richiede attenzione immediata;
 - (b) adotta senza ritardo la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione;
 - (c) se necessario per l'efficacia della misura, ne autorizza l'esecuzione provvisoria in attesa della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione di un OEI.

5. L'esecuzione provvisoria di una misura di cui al paragrafo 4, lettera c), cessa quando è rifiutato il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI. Il materiale ottenuto può essere utilizzato solo se strettamente necessario per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica. L'autorità di esecuzione è informata di tale uso e dei motivi su cui si basa.

↓ 2014/41/UE (adattato)

⇒ nuovo

6. ~~5.~~ Se per l'autorità di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo ~~3~~ ⇒ 2, lettera a), ~~o~~ ⇒ i termini più brevi o ~~la~~ data specifica ~~pre~~ prevista ~~di cui~~ al paragrafo ⇒ 3 ~~o~~ 2, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo ~~3~~ ⇒ 2, lettera a), ~~o~~ può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.
7. ~~6.~~ Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo ~~4~~ ⇒ 2, lettera b), ~~o~~, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto d'indagine.

↓ nuovo

8. Qualora l'esecuzione dell'OEI sia ritardata a causa di un privilegio o un'immunità previsti dal diritto nazionale dello Stato di esecuzione, i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4 decorrono solo a partire dal giorno in cui l'autorità di esecuzione è stata informata della revoca del privilegio o dell'immunità.

↓ 2014/41/UE

Articolo ~~1413~~

Trasferimento delle prove

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI.
- Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo ~~109~~, paragrafo 4.
2. Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.

3. All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.
4. Ove gli oggetti, i documenti ~~eo~~ i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

↓ nuovo

5. Se del caso, l'autorità di esecuzione indica se l'uso di tali prove è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 21.

↓ 2014/41/UE (adattato)

Articolo 15

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:
- (a) l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o ~~un procedimento~~ ☒ un'azione ☒ penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;
 - (b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

↓ 2023/2843 articolo 11,
paragrafo 3

2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 16

Obbligo di informazione

1. L'autorità ~~competente~~ dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato ~~II~~.

Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo ~~7, paragrafo 3~~ ⇒ 52 ⇐, ~~tale~~ ☒ l'☒ obbligo ☒ di cui al primo comma ☒ si applica sia all'autorità

centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI ~~dall'~~ ☒ da tale ☒ autorità centrale.

Nei casi di cui all'articolo ~~7, paragrafo 6~~ 8, paragrafo 4, ~~tale~~ ☒ l'☒ obbligo ☒ di cui al primo comma ☒ incombe sia all'autorità ~~competente~~ che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

↓ 2023/2843 articolo 11,
paragrafo 4, lettera a)
⇒ nuovo

2. Fatto salvo l'articolo ~~1110~~, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:
- a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato ~~IA~~ è incompleto o manifestamente inesatto;
 - b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero
 - c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo ~~10 9~~.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo in conformità dell'articolo ⇒ 51 ⇐ ~~5 bis~~.

↓ 2014/41/UE
→₁ 2023/2843 articolo 11,
paragrafo 4, lettera b)

3. →₁ Fatto salvo l'articolo ~~1110~~, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo: ←
- a) dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli ~~1110~~ o ~~1211~~;
 - b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

☒ CAPO IV ☒

☒ MEZZI D'IMPUGNAZIONE, GARANZIE E RESPONSABILITÀ ☒

Articolo ~~1714~~

Mezzi d'impugnazione

1. Gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione ☒ efficaci ☒ equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano ⇒ disponibili a indagati, imputati

e ogni altra persona i cui diritti siano pregiudicati dagli ~~applicabili agli~~ atti di indagine richiesti nell'OEI. ⇒ Laddove l'OEI sia emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, gli Stati membri assicurano che nello Stato di esecuzione gli indagati, gli imputati e ogni altra persona i cui diritti siano pregiudicati abbiano a disposizione mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo per contestare la legittimità dell'atto di indagine compiuto al fine di raccogliere tali prove. ⇐

2. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.
3. Laddove non comprometta la riservatezza di un'indagine ai sensi dell'articolo ~~20~~ 19, paragrafo 1, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.
4. Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.
5. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI. ⇒ L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione qualora sia proposto un ricorso giurisdizionale per contestare la legittimità dell'atto di indagine compiuto per raccogliere le prove, nel caso in cui sia emesso un OEI per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. ⇐
6. Un'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.
7. Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito ~~☒~~ a l'equità del procedimento ~~☒ un giusto processo~~ nel valutare le prove acquisite tramite l'OEI.

Articolo ~~18~~ 17

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione ~~☒~~ del presente titolo ~~☒ della presente direttiva~~, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettano o di cui siano eventuali vittime.

Articolo ~~19~~ 18

Responsabilità civile dei funzionari

1. Se, nel quadro dell'applicazione ~~☒~~ del presente titolo ~~☒ della presente direttiva~~, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari

nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
3. Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro.

Articolo ~~20~~19

Riservatezza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine.
2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.
3. L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulgino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 26 e 27, ovvero che è in corso un'indagine.

↓ nuovo

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano l'articolo 21, relativo alle condizioni per il successivo utilizzo e il trasferimento successivo di informazioni o prove.

Articolo 21

Condizioni per il successivo utilizzo e il trasferimento successivo di informazioni o prove

1. Qualora siano state ottenute informazioni o prove in esito all'esecuzione di un OEI o conformemente agli articoli 33 e 34, e il diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato membro notificato preveda condizioni che in un caso interno analogo limitano l'uso delle informazioni o delle prove per finalità diverse da quelle per cui sono state raccolte, l'autorità competente di detto Stato membro indica, al momento del trasferimento delle informazioni o delle prove e, nel caso di una notifica conformemente all'articolo 33 o 34, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dopo la ricezione della notifica, che tali condizioni si applicano anche nello Stato membro che ha ottenuto le informazioni o le prove a norma del presente titolo.

2. L'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro inquirente ("autorità richiedente") ottiene il consenso preliminare dell'autorità di esecuzione o, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro notificato ("autorità richiesta") per usare tali informazioni o prove per finalità diverse da quelle per cui sono state raccolte o per trasferirle a un altro Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione internazionale nei casi seguenti:
- (a) se sono state indicate condizioni conformemente al paragrafo 1, prima di usare le informazioni o le prove per finalità diverse da quelle per cui sono state raccolte;
 - (b) in tutti i casi, prima di trasmettere le informazioni o le prove a un altro Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
3. Le richieste di consenso di cui al paragrafo 2 nel modulo figurante nell'allegato IV sono completate e firmate dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esse contenute siano esatte e corrette. Esse sono tradotte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro a cui è indirizzata la richiesta, o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
4. L'autorità richiesta decide in merito alla richiesta non appena possibile e non oltre 14 giorni dopo averla ricevuta. Se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente senza ritardo, indicando i motivi, e può prorogare il termine per un massimo di 10 giorni.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il consenso è accordato tranne nelle situazioni seguenti:
- (a) si applica un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI o, se del caso, un motivo di obiezione di cui all'articolo 33 o 34;
 - (b) l'utilizzo o il trasferimento successivo richiesto pregiudicherebbe un'indagine o un'azione penale in corso;
 - (c) non sono soddisfatte le condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o al capo V della direttiva (UE) 2016/680.
- La decisione di cui al paragrafo 4 può essere rinviata finché tale motivo resta valido.
6. Come condizione per acconsentire al trasferimento di informazioni o prove a un altro Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione internazionale, l'autorità richiesta può imporre che la richiesta del consenso sia corredata di un OEI, una richiesta di assistenza giudiziaria o uno strumento equivalente di cooperazione giudiziaria emesso dall'autorità competente nel caso di specie. 7. Qualora, a causa di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, non sia possibile ottenere il consenso preliminare, l'informazione o la prova può essere usata o trasmessa senza ritardo, purché l'autorità richiesta ne sia informata entro 24 ore e sia informata dei motivi dell'urgenza.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

CAPO ~~IV~~V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

Articolo 22

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.
2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo ~~1241~~, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:
 - (a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o
 - (b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (~~lo~~ "Stato membro di transito") è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.
5. Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione.
7. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione.
8. Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.
9. L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione:
 - (a) sia rimasta comunque nel territorio; ovvero

- (b) vi sia tornata dopo averlo lasciato.
10. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo ~~54~~ ~~21~~, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.

Articolo 23

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini del compimento di un atto di indagine

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. L'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9, si applica, *mutatis mutandis*, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo.
3. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo ~~54~~ ~~21~~, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 24

Audizione mediante videoconferenza o altra ☒ tecnologia di comunicazione a distanza ☒ ~~trasmissione audiovisiva~~

1. Laddove una persona~~2~~ che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione~~3~~ debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra ☒ tecnologia di comunicazione a distanza ☒ ~~trasmissione audiovisiva~~ a norma dei paragrafi ~~da~~ 5, 6 e 7.

L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di ☒ un indagato ☒ ~~una persona sottoposta ad indagini~~ o di un imputato mediante videoconferenza o altra ~~trasmissione audiovisiva~~ ☒ tecnologia di comunicazione a distanza ☒ ~~⇒~~ purché detto atto abbia l'obiettivo di acquisire prove e la sua esecuzione non ecceda quanto necessario a tal fine ~~⇐~~.

2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo ~~12~~ ~~11~~, l'esecuzione di un OEI concernente l'audizione di un indagato o un imputato può essere rifiutata se: a) ☒ l'indagato ☒ ~~la persona sottoposta a indagini~~ o l'imputato ☒ in questione ☒ nega il proprio consenso; ~~ovvero~~
b) ~~l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.~~
3. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
 - (a) notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
 - (b) chiamare ☒ l'indagato o l'imputato ☒ ~~la persona sottoposta a indagine o l'accusato~~ a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone

dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;

- (c) provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.
4. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza ☒ o altra tecnologia di comunicazione a distanza ☒, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.
5. In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra ~~trasmissione audiovisiva~~ ☒ tecnologia di comunicazione a distanza ☒ si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione ☒ ; ☒ =
~~Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;~~
 - (b) le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
 - (c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;
 - (d) su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;
 - (e) ☒ gli indagati ☒ ~~le persone sottoposte a indagini~~ o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.
7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

Articolo 25

Audizione mediante teleconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 2.
2. Salvo diverso accordo l'articolo 24, paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, *mutatis mutandis*, alle audizioni mediante teleconferenza.

Articolo 26

Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari

1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per ottenere tutti i dettagli dei conti individuati.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo.
3. Se ne è fatta richiesta nell'OEI, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento penale interessato è titolare di una procura.
4. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.
5. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale in questione e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Essa comunica, inoltre, nell'OEI qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.
6. Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale interessato detenga uno o più conti in un istituto finanziario diverso da una banca, situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 3, 4 e 5. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo ~~1244~~, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 27

Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie

1. Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo.
3. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.
4. Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.
5. Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo ~~1244~~, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 28

Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali:
 - (a) il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;
 - (b) le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione;

↓ nuovo

- (c) l'osservazione nel territorio dello Stato di esecuzione;
- (d) l'installazione e l'uso di un dispositivo tecnico che permette la raccolta di dati relativi all'ubicazione, dati audio o dati visivi, nel territorio dello Stato di esecuzione,

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo ~~1244~~, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

2. Le modalità pratiche dell'atto di indagine ~~☒~~ nei casi ~~☒~~ di cui al paragrafo 1, lettere ~~a~~ b), ~~⇒~~ c) e d) ~~⇐~~, e ~~☒~~ in ogni altro caso in cui sia necessario, ~~☒~~ ~~ogniquale volta necessario~~ sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.
3. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.
4. Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Articolo 29

Operazioni di infiltrazione

1. Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità ("operazioni di infiltrazione").
2. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.
3. Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo ~~124~~, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove:
 - (a) l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o
 - (b) non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4.
4. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali.

↴ nuovo

Articolo 30

Osservazione transfrontaliera

1. Nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 5, lettera a), può essere emesso un OEI al fine di autorizzare il proseguimento, nel territorio dello Stato di esecuzione, dell'osservazione iniziata nello Stato di emissione, laddove tale osservazione consista nell'osservazione di una persona o un oggetto da parte di agenti delle autorità di contrasto e comporti la creazione di registrazioni audio, video o di altro tipo con mezzi tecnici gestiti da agenti delle autorità di contrasto per l'acquisizione di prove.
2. L'OEI illustra i motivi che giustificano il ricorso all'osservazione transfrontaliera.
3. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 12, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un OEI alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.
4. La durata e le modalità pratiche dell'osservazione transfrontaliera, compreso l'uso di mezzi tecnici e le modalità che disciplinano la condotta degli agenti partecipanti,

sono concordate dalle autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione. Gli agenti delle autorità di contrasto dello Stato di emissione che svolgono l'osservazione transfrontaliera agiscono al solo scopo di osservare e di documentare l'osservazione transfrontaliera, non esercitano poteri coercitivi e non entrano in locali privati nel territorio dello Stato di esecuzione.

5. Su richiesta, l'osservazione transfrontaliera è affidata agli agenti delle autorità di contrasto dello Stato di esecuzione.
6. In deroga al paragrafo 1, qualora, per motivi di urgenza debitamente giustificati, non sia possibile emettere e trasmettere un OEI prima che la persona o l'oggetto sotto osservazione entri nel territorio dello Stato di esecuzione, gli agenti delle autorità di contrasto dello Stato di emissione possono proseguire l'osservazione transfrontaliera nel territorio dello Stato di esecuzione a condizione che:
 - (a) immediatamente dopo che gli agenti delle autorità di contrasto dello Stato di emissione hanno attraversato la frontiera, l'autorità competente per l'emissione e la trasmissione di notifiche urgenti comunichi con qualsiasi mezzo appropriato all'autorità competente per il ricevimento di notifiche urgenti il proseguimento dell'osservazione nello Stato di esecuzione e i motivi che giustificano l'urgenza;
 - (b) l'OEI sia emesso e trasmesso all'autorità di esecuzione senza ritardo ed entro 48 ore dopo l'attraversamento della frontiera di cui alla lettera a), con l'indicazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmetterlo in precedenza;
 - (c) l'osservazione transfrontaliera sia condotta nel rispetto di eventuali istruzioni emesse dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione;
 - (d) l'osservazione transfrontaliera cessi non appena lo richiede l'autorità di esecuzione o se è rifiutato il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI;
 - (e) se non è adottata alcuna decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione di un OEI entro 24 ore dalla sua trasmissione, il proseguimento dell'osservazione transfrontaliera sia subordinato alla decisione dell'autorità di esecuzione di permettere l'esecuzione provvisoria dell'osservazione transfrontaliera conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, lettera c);
 - (f) se è rifiutato il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI o non è altrimenti permessa l'esecuzione provvisoria dell'osservazione transfrontaliera conformemente alla lettera e), l'eventuale materiale ottenuto dall'osservazione transfrontaliera possa essere utilizzato solo qualora sia strettamente necessario per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, e l'autorità di esecuzione sia informata di tale uso e dei suoi motivi.
7. La notifica di cui al paragrafo 6, lettera a), è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato V. Essa è tradotta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro notificato o in una qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro notificato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Qualora tale traduzione non possa ragionevolmente essere fornita in tempo utile, la notifica può essere trasmessa in una lingua generalmente compresa in altri Stati membri.
8. Qualora l'autorità notificata di cui al paragrafo 6, lettera a), sia diversa dall'autorità di esecuzione, essa ne informa immediatamente l'autorità di esecuzione.

~~CAPO V~~

~~INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI~~

Articolo ~~31~~³⁰

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1. Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria.
2. Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi: ~~ed è~~ ^È sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione.
3. L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni:
 - (a) informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;
 - (b) la durata auspicata dell'intercettazione; ~~e~~
 - (c) sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.
4. L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.
5. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.
6. L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:
 - (a) trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o
 - (b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.

L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).

↓ nuovo

7. Qualora il periodo per cui è richiesta l'intercettazione delle telecomunicazioni nello Stato di esecuzione superi il periodo per cui tale atto di indagine è stato disposto, o può essere condotto, in base al diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione ne informa senza ritardo l'autorità di emissione e indica eventuali possibilità di prorogare detto periodo. Qualora l'autorità di emissione intenda

prorogare l'intercettazione delle telecomunicazioni nello Stato di esecuzione oltre la durata indicata nell'OEI iniziale, dev'essere emesso un nuovo OEI.

↓ 2014/41/UE

8. ~~7.~~ All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione.
9. ~~8.~~ I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo ~~5421~~, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.

CAPO VI

PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Articolo 32

Provvedimenti provvisori

1. L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.
2. L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

3. Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure ☒ applicabili ☐ previste dalla presente direttiva.
4. Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione.
5. L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato.

⊠ CAPO VII ⊠

⊠ NOTIFICHE DI ATTI DI INDAGINE TRANSFRONTALIERI CONDOTTI SENZA L'ASSISTENZA TECNICA DI UN ALTRO STATO MEMBRO ⊠

Articolo ~~333~~

Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria

1. Se, ai fini del compimento di un atto di indagine ⇒ nei procedimenti di cui all'articolo 5, lettera a), e, se collegati a tali procedimenti, in quelli di cui all'articolo 5, lettera d), ⇐ l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente ~~di uno Stato membro (lo "~~ ⊠ dello ⊠ Stato membro ⇒ inquirente ⇐ ~~di intercettazione ")~~ e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro ~~(lo "Stato membro notificato")~~ la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro ⇒ inquirente ⇐ ~~di intercettazione ne~~ dà notifica ⊠ dell'intercettazione ⊠ all'autorità competente ~~dello Stato membro notificato~~ ⊠ dell'altro Stato membro ⊠ ~~dell'intercettazione~~:
 - (a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro ⇒ inquirente ⇐ ~~di intercettazione~~ sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;
 - (b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato III~~E~~. ⇒ Essa è tradotta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro notificato o in una qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro notificato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. ⇐

↓ nuovo

3. Qualora non sia competente ad agire, l'autorità dello Stato membro notificato che riceve la notifica di cui al paragrafo 1 la trasmette senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore dal ricevimento all'autorità competente dello Stato membro notificato e ne informa l'autorità competente dello Stato membro inquirente.

↓ 2014/41/UE
⇒ nuovo

4. ~~3.~~ Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96

ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro ⇒ inquirente ⇐ ~~di intercettazione~~ che:

- (a) l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e
- (b) se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati ⇒ e devono essere cancellati, ⇐ o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate, ⇒ comprese le condizioni comunicate conformemente all'articolo 21 ⇐ . L'autorità competente dello Stato membro notificato informa l'autorità competente dello Stato membro ⇒ inquirente ⇐ ~~di intercettazione~~ dei motivi di tali condizioni.

~~4. L'articolo 5, paragrafo 2, si applica, *mutatis mutandis*, alla notifica di cui al paragrafo 2.~~

⇓ nuovo

- 5. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro notificato, l'autorità competente dello Stato membro inquirente fornisce ogni informazione aggiuntiva necessaria affinché lo Stato membro notificato valuti se l'intercettazione potrebbe essere autorizzata in un caso interno analogo.
- 6. Se le procedure interne previste dal diritto nazionale dello Stato membro notificato non possono essere completate entro il termine di 96 ore, l'autorità competente dello Stato membro notificato ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro inquirente, specificando i motivi, e può prorogare tale termine per un periodo supplementare di 96 ore al massimo.
- 7. Se l'autorità competente dello Stato membro notificato non solleva obiezioni entro il termine di cui al paragrafo 4, e fatto salvo il paragrafo 6, lo Stato membro inquirente può proseguire l'intercettazione sul territorio dello Stato membro notificato per la durata indicata nella notifica di cui al paragrafo 1. Se l'autorità competente dello Stato membro inquirente intende prorogare l'intercettazione oltre la durata indicata nella notifica iniziale, dev'essere effettuata una nuova notifica.

Articolo 34

Notifica allo Stato membro dell'uso, nel suo territorio, di un dispositivo tecnico di registrazione senza necessità della sua assistenza tecnica

- 1. Se, ai fini del compimento di un atto di indagine nei procedimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e, nella misura in cui si riferiscono a tali procedimenti, in quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), l'autorità competente dello Stato membro inquirente ha autorizzato l'uso di un dispositivo tecnico che permette la raccolta di dati relativi all'ubicazione e dati audio o visivi ("dispositivo tecnico di registrazione") e il dispositivo entra sul territorio di un altro Stato membro la cui assistenza tecnica non è necessaria per proseguirne l'uso, l'autorità competente dello Stato membro inquirente dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro dell'uso di un dispositivo tecnico di registrazione sul suo territorio:
 - (a) prima che sia utilizzato, qualora l'autorità competente dello Stato membro inquirente sappia, al momento di ordinare l'uso del dispositivo tecnico di registrazione, che entrerà nel territorio dello Stato membro notificato; oppure

- (b) durante o dopo l'uso, non appena venga a conoscenza del fatto che il dispositivo tecnico di registrazione si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato.
2. L'articolo 33, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applica *mutatis mutandis* alle notifiche effettuate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO VIII

RICHIESTE DI CONSENSO PER USARE COME PROVE INFORMAZIONI SCAMBIATE IN PRECEDENZA

Articolo 35

Richiesta di consenso per usare come prove informazioni scambiate in precedenza

1. L'autorità richiedente può, se previsto dal diritto nazionale o dalle condizioni associate alla trasmissione originaria delle informazioni, chiedere all'autorità richiesta il consenso per usare come prove in un procedimento penale informazioni che sono state fornite in precedenza alle autorità competenti di uno Stato membro ("Stato richiedente") dalle autorità competenti di un altro Stato membro ("Stato richiesto"):
 - (a) conformemente alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰;
 - (b) tramite uno scambio spontaneo di informazioni tra autorità giudiziarie a norma dell'articolo 7 della convenzione.
2. Ai fini del presente articolo, per "autorità richiedente" si intende l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), competente per formulare una richiesta di consenso, e per "autorità richiesta" si intende l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), competente per rispondere a tale richiesta.
3. La richiesta di consenso può essere formulata soltanto se l'uso delle informazioni come prove è necessario e proporzionato ai fini del procedimento penale in questione e se tale richiesta sarebbe ammissibile alle stesse condizioni in un caso interno analogo nello Stato richiedente.
4. La richiesta di consenso nel modulo figurante nell'allegato VII è completata e firmata dall'autorità richiedente, la quale certifica che le informazioni in essa contenute siano esatte e corrette. Essa contiene le informazioni necessarie a permettere all'autorità richiesta di decidere se possa essere accordato il consenso. Essa è tradotta in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
5. L'autorità richiesta decide in merito alla richiesta non appena possibile e non oltre 14 giorni dopo averla ricevuta. Se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente senza ritardo, indicando i motivi, e può prorogare il termine per un massimo di 10 giorni.

⁸⁰ Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj>).

6. L'autorità richiesta accorda il consenso, se del caso a determinate condizioni, purché non sussista alcuno dei motivi seguenti di rifiuto o rinvio:
 - (a) l'uso delle informazioni come prove non sarebbe ammissibile ai sensi del diritto dello Stato richiesto in procedimenti della stessa natura di quelli per cui è richiesto il consenso;
 - (b) sussistono ragionevoli motivi per ritenere che accordare il consenso pregiudicherebbe procedimenti penali pendenti nello Stato richiesto o lederebbe gravemente interessi nazionali essenziali;
 - (c) le condizioni che disciplinano l'uso delle informazioni fornite ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 non sono più soddisfatte, ad esempio le informazioni sono inesatte, incomplete o non sono più aggiornate.
7. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio di cui al paragrafo 6, l'autorità richiesta adotta la decisione di cui al paragrafo 5 e ne informa l'autorità richiesta.
8. L'articolo 8 si applica *mutatis mutandis* alle richieste di consenso di cui al presente articolo.
9. Gli Stati membri assicurano che mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili alle richieste di consenso e alle decisioni in merito a tali richieste. A tali richieste e decisioni si applica *mutatis mutandis* l'articolo 17, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

TITOLO III

ORDINE EUROPEO DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA

CAPO I – ORDINE EUROPEO DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA

Articolo 36

OEPD e obbligo di darvi esecuzione

1. L'OEPD è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro per consentire a un indagato, un imputato o una vittima di reato che abbia lo status giuridico di parte di un procedimento penale di partecipare a distanza a una o più audizioni o udienze del procedimento penale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza da un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri predispongono il quadro giuridico e procedurale necessario affinché l'autorità di emissione possa emettere un OEPD conformemente al presente titolo.
3. Gli Stati membri eseguono un OEPD in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente al presente titolo e ai titoli I, IV e V.
4. L'OEPD si applica alla partecipazione a distanza a qualsiasi audizione o udienza dinanzi a un organo giurisdizionale competente in materia penale in tutte le fasi del procedimento penale, dall'avvio delle indagini alla conclusione del procedimento, incluse, se del caso, l'irrogazione della pena e la definizione di eventuali ricorsi.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 37

Condizioni di emissione e trasmissione di un OEPD

1. L'autorità di emissione può emettere un OEPD quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) l'indagato, l'imputato o la vittima di reato risiede o risiederà nello Stato di esecuzione, oppure vi soggiorna o vi soggiornerà temporaneamente per motivi giustificati che impediscono o altrimenti ostacolano la sua presenza nello Stato di emissione, al momento della o delle audizioni o udienze in questione, oppure è detenuto nello Stato di esecuzione in relazione ad altri procedimenti nei suoi confronti;
 - (b) l'emissione dell'OEPD è considerata appropriata dall'autorità di emissione ed è proporzionata nelle circostanze specifiche del caso per agevolare la partecipazione della persona interessata a una o più audizioni o udienze di un procedimento penale nello Stato di emissione, tenendo conto dei diritti della persona interessata;
 - (c) la persona interessata ha espresso il suo consenso a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze, conformemente all'articolo 38.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia eccezionalmente necessario per garantire un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, l'autorità di emissione può emettere un OEPD prima di ottenere il consenso della persona interessata a norma del paragrafo 1, lettera c). L'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione e sollecita la sua assistenza per chiedere il consenso della persona interessata, usando la sezione apposita del modulo che figura nell'allegato VIII. In simili casi, prima che sia adottata qualsiasi decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'OEPD conformemente all'articolo 41 o 43 l'autorità di esecuzione si accerta che la persona interessata abbia espresso il suo consenso.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di emissione può emettere un OEPD senza ottenere il consenso della persona interessata a norma del paragrafo 1, lettera c), in circostanze eccezionali, qualora la partecipazione in presenza di tale persona alla o alle audizioni o udienze costituisca una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, che si dimostri reale e attuale o prevedibile, e il rinvio della o delle audizioni o udienze o la sospensione del procedimento nuoccia all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, fatti salvi i diritti della difesa della persona interessata e l'equità del procedimento.

Tale deroga non si applica se la persona interessata è vulnerabile o è un minore e lo svolgimento a distanza della o delle audizioni o udienze non è compatibile con le sue esigenze specifiche e con il suo interesse superiore.
4. Un indagato, un imputato o una vittima di reato che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), può chiedere all'autorità di emissione di emettere un OEPD, secondo le procedure previste dal diritto dello Stato di emissione. Tale richiesta è presentata all'autorità di emissione a tempo debito prima della o delle audizioni o

udienze in questione ed è esaminata da detta autorità alla luce del paragrafo 1. L'autorità di emissione adotta una decisione motivata sulla richiesta entro un termine ragionevole.

5. Qualora l'OEPD riguardi un minore che è indagato, imputato o vittima di reato, l'autorità di emissione garantisce che il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente nell'applicazione del presente articolo.

Articolo 38

Procedura per ottenere il consenso

1. Quando la persona interessata è chiamata a comparire alla o alle audizioni o udienze, l'autorità di emissione, a seconda dei casi:
 - (a) chiede il suo consenso a partecipare a distanza a una o più audizioni o udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b); oppure
 - (b) la informa della possibilità di presentare, conformemente al diritto nazionale e all'articolo 37, paragrafo 4, una richiesta di partecipazione a distanza a una o più audizioni o udienze e delle condizioni a cui può farlo.
2. Prima di esprimere il consenso, l'indagato, l'imputato o la vittima di reato è informato dalle autorità competenti dello Stato di emissione oralmente o per iscritto, in una lingua che tale persona comprende, almeno di quanto segue:
 - (a) la possibilità di chiedere il parere di un difensore nello Stato di emissione a norma della direttiva 2013/48/UE, per l'indagato e l'imputato, o della direttiva 2012/29/UE e del diritto nazionale, per le vittime di reato;
 - (b) il diritto a ricevere servizi di interpretazione dinanzi alle autorità competenti e il diritto a ricevere una traduzione scritta conformemente alla direttiva 2010/64/UE o alla direttiva 2012/29/UE, a seconda dei casi;
 - (c) la procedura di esecuzione di un OEPD e i diritti specifici che si applicano alla persona interessata nel corso di tale procedura.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, lettera a), qualora la persona interessata sia un minore ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/800, è assistita da un difensore prima di esprimere il consenso. Qualora la persona interessata sia un minore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2012/29/UE e i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia, il minore è assistito da un rappresentante speciale o da un difensore prima di esprimere il consenso.
4. Qualora la persona interessata sia un minore, il titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2016/800, o di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE, un altro adulto idoneo o un rappresentante legale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/800 o all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2012/29/UE, se applicabile conformemente a tali disposizioni, riceve non appena possibile dalle autorità

competenti dello Stato di emissione le informazioni che il minore ha il diritto di ricevere a norma del presente articolo.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto di eventuali esigenze specifiche delle persone vulnerabili.
6. Il consenso a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze è espresso volontariamente e in modo inequivocabile. Il consenso è registrato insieme alle circostanze in cui è espresso, secondo la procedura di registrazione prevista dal diritto dello Stato di emissione.
7. I termini per esprimere il consenso o presentare una richiesta di partecipazione a distanza a una o più audizioni o udienze sono determinati dal diritto dello Stato di emissione.
8. Qualora la persona interessata sia presente nello Stato di esecuzione al momento dell'invito a comparire, l'autorità di emissione chiede l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di esecuzione per chiamarla a comparire ai sensi del paragrafo 1 e per trasmetterle le informazioni di cui al presente articolo, e indica le eventuali formalità e procedure cui attenersi. Qualora sia chiesto il consenso della persona interessata a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze, le autorità competenti dello Stato di esecuzione comunicano all'autorità di emissione se il consenso è stato ottenuto e le trasmettono tutte le registrazioni pertinenti. Se non è stato possibile ottenere il consenso o contattare la persona interessata, le autorità competenti dello Stato di esecuzione ne informano l'autorità di emissione.
9. Qualora l'autorità di emissione abbia emesso un OEPD avvalendosi della deroga, di cui all'articolo 37, paragrafo 2, all'obbligo di ottenere il consenso della persona interessata a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze prima di emettere l'OEPD, l'autorità di esecuzione, prima di adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione dell'OEPD, chiede il consenso della persona interessata a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD secondo i requisiti previsti dal presente articolo e nel rispetto di ogni formalità e procedura indicata dall'autorità di emissione.

Articolo 39

Contenuto e forma dell'OEPD

1. L'OEPD di cui al modulo figurante nell'allegato VIII è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.
2. L'OEPD contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - (a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
 - (b) l'identità dell'indagato, dell'imputato o della vittima di reato oggetto dell'OEPD e qualsiasi informazione pertinente circa sue eventuali vulnerabilità, di cui l'autorità di emissione sia a conoscenza;
 - (c) l'identità e i dati di contatto del difensore incaricato dalla persona interessata o nominato dallo Stato di emissione ai fini della o delle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD;

- (d) una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento a cui si riferisce l'OEPD e le disposizioni di diritto penale applicabili nello Stato di emissione;
 - (e) una descrizione della fase del procedimento e del tipo, del numero e del momento indicativo della o delle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD;
 - (f) i motivi per cui la partecipazione a distanza alla o alle audizioni o udienze specifiche è appropriata secondo le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
 - (g) informazioni che indichino se la persona interessata ha chiesto o accettato di partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze, informazioni sull'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, e su eventuali formalità e procedure a cui attenersi nel chiedere il consenso della persona interessata o, se del caso, informazioni sull'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3;
 - (h) le modalità pratiche proposte per l'esecuzione dell'OEPD conformemente all'articolo 42, comprese le misure necessarie per tenere conto di eventuali vulnerabilità della persona interessata;
 - (i) eventuali formalità e procedure espressamente previste dal diritto dello Stato di emissione per l'esecuzione dell'OEPD.
3. Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEPD quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.
 4. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEPD in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 3.

Articolo 40

Trasmissione dell'OEPD

1. L'OEPD completato conformemente all'articolo 39 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 52, tramite il sistema informatico decentrato.
2. L'OEPD è corredato di eventuali ulteriori informazioni e documenti pertinenti, comprese le registrazioni del consenso ottenuto.
3. Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
4. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEPD, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, lo trasmette d'ufficio all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.

CAPO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 41

Riconoscimento ed esecuzione

1. L'autorità di esecuzione riconosce un OEPD, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione secondo le modalità concordate con l'autorità di emissione, a meno che l'autorità di esecuzione non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti dalla presente direttiva.
2. L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.
3. La o le audizioni o udienze sono condotte direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione e sono disciplinate dal diritto dello Stato di emissione. Le misure adottate dall'autorità di esecuzione al fine di eseguire l'OEPD sono disciplinate dal diritto dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle formalità e procedure di cui al paragrafo 2, che sono imposte dall'autorità di emissione conformemente al diritto dello Stato di emissione.

Articolo 42

Obblighi e modalità pratiche per l'esecuzione di un OEPD

1. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'esecuzione dell'OEPD, compreso il momento della o delle audizioni o udienze in questione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:
 - (a) chiamare l'indagato, l'imputato o la vittima di reato a comparire alla o alle audizioni o udienze a distanza conformemente al diritto dello Stato di esecuzione e alle formalità e procedure imposte dall'autorità di emissione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e, tranne se altrimenti concordato tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione, informare la persona interessata dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;
 - (b) verificare l'identità della persona interessata.
2. L'autorità di emissione provvede affinché la persona interessata, se è un indagato o un imputato, sia rappresentata da un difensore incaricato nello Stato di emissione, fisicamente presente in aula durante la o le audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti abbiano accesso a tutti i mezzi tecnici richiesti per l'esecuzione di un OEPD. Tali mezzi assicurano, in particolare, la capacità di fornire:
 - (a) un canale sicuro, riservato ed efficace di comunicazione tra le persone interessate e i loro difensori nello Stato di emissione, che permetta l'esercizio effettivo di avvalersi di un difensore quale previsto dalle direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800;
 - (b) l'infrastruttura necessaria affinché le persone vulnerabili possano avvalersi della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

4. Alla o alle audizioni o udienze è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche a verificare l'identità della persona interessata e il corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnica.
5. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano, se necessario, le misure richieste per tenere conto di eventuali esigenze specifiche della persona interessata. Qualora l'autorità di esecuzione venga a conoscenza di vulnerabilità della persona interessata che non sono state indicate nell'OEPD, ne informa l'autorità di emissione senza indebito ritardo, affinché possano essere concordate misure per tenere conto di eventuali esigenze specifiche che ne derivano.
6. Su richiesta dello Stato di emissione o della persona interessata, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona sia assistita, se necessario, da un interprete.
7. Qualora la persona interessata sia vittima di reato, l'autorità di esecuzione provvede a che tale persona riceva un sostegno emotivo durante la o le audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD, in funzione delle sue esigenze individuali.
8. La persona interessata è informata prima della o delle audizioni o udienze degli eventuali diritti procedurali previsti, rispettivamente, dal diritto dello Stato di emissione e da quello dello Stato di esecuzione, oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle sue eventuali vulnerabilità specifiche.
9. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine della o delle audizioni o udienze l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione o dell'udienza, l'identità della persona interessata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che vi hanno partecipato nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui la o le audizioni o udienze si sono svolte. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.

Articolo 43

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un OEPD qualora:
 - (a) l'OEPD riguardi un indagato o un imputato e si riferisca a una o più audizioni o udienze relative a un reato coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, il quale abbia la giurisdizione per perseguire il reato in base al suo diritto penale;
 - (b) l'esecuzione dell'OEPD sia contraria al principio del *ne bis in idem*;
 - (c) l'indagato o l'imputato oggetto dell'OEPD non possa essere considerato, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti cui si riferisce l'OEPD in base al diritto dello Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEPD qualora:
 - (a) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEPD, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla

libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEPD, se quest'ultimo riguarda un indagato o un imputato;

- (b) l'OEPD riguardi un indagato o un imputato e si riferisca a una o più audizioni o udienze relative a una condotta che rientra nella giurisdizione dello Stato di esecuzione in base al suo diritto penale e il perseguimento o la condanna della persona interessata siano caduti in prescrizione in conformità del diritto nazionale di tale Stato;
 - (c) l'OEPD riguardi un indagato o un imputato e si riferisca a una o più audizioni o udienze relative a un reato che si presume commesso:
 - i) fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta in questione non costituisca reato nello Stato di esecuzione; oppure
 - ii) fuori del territorio dello Stato di emissione e il diritto dello Stato di esecuzione non consenta l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
 - (d) in situazioni eccezionali sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione dell'OEPD comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 TFUE e dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa;
 - (e) l'OEPD riguardi un indagato o un imputato e si riferisca a una o più audizioni o udienze in relazione a una condotta che non costituisce reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato IX, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEPD, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni;
 - (f) eccezionalmente, l'autorità di esecuzione ritenga che l'esecuzione dell'OEPD nel caso specifico imponga un onere sproporzionato al sistema giudiziario dello Stato di esecuzione;
 - (g) il modulo che figura nell'allegato VIII sia incompleto o manifestamente inesatto e non sia stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 4.
3. Qualora un OEPD riguardi una o più audizioni o udienze in relazione a reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

5. In ciascuno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione all'OEPD, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria senza ritardo, e in ogni caso entro 7 giorni dalla data in cui riceve la richiesta. Qualora l'autorità di esecuzione decida che un OEPD può essere riconosciuto solo in parte, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEPD d'ufficio o su richiesta della persona interessata.
6. Qualora la persona interessata, debitamente chiamata a partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze in questione, non compaia nella data e nel luogo indicati dall'autorità di esecuzione, le conseguenze procedurali della mancata comparizione sono disciplinate dal diritto dello Stato di emissione, quali si applicherebbero in un caso puramente interno di mancata comparizione di una persona chiamata a comparire a un'audizione o udienza. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione, se necessario, di ogni misura o modalità richiesta in simili casi, compresa, ove del caso, la riprogrammazione dell'audizione o udienza o il ritiro dell'OEPD.

Articolo 44

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e l'esecuzione dell'OEPD hanno luogo entro i termini previsti ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEPD che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione deve essere adottata entro termini più brevi, oppure se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEPD che la o le audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD devono svolgersi in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza di fissare termini più brevi.
3. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'OEPD è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 30 giorni dalla ricezione dell'OEPD da parte dell'autorità di esecuzione competente.
4. L'autorità di esecuzione esegue l'OEPD secondo le modalità pratiche concordate tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione conformemente all'articolo 42.
5. Se in un caso specifico non può rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o il termine specifico o la data indicati dall'autorità di emissione conformemente al paragrafo 2, l'autorità di esecuzione ne informa senza ritardo l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.

Articolo 45

Impossibilità di eseguire un OEPD

1. La mancata esecuzione di un OEPD può essere giustificata se la persona interessata non ha potuto essere chiamata a comparire alla o alle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD in quanto non ha potuto essere rintracciata dall'autorità di

esecuzione nel territorio dello Stato di esecuzione, nonostante i ragionevoli sforzi profusi.

2. Prima di decidere sull'impossibilità di eseguire un OEPD, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione.

Articolo 46

Obbligo di informare l'autorità di emissione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEPD ne accusa ricevuta senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEPD.

Qualora sia stata designata un'autorità centrale, l'obbligo di accusare ricevuta dell'OEPD si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEPD dall'autorità centrale.

Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, l'obbligo di accusare ricevuta dell'OEPD incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEPD, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:
 - (a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato VIII è incompleto o manifestamente inesatto;
 - (b) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 41.
3. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo:
 - (a) di ogni decisione adottata conformemente all'articolo 43 e dei motivi di tale decisione;
 - (b) se, dopo aver consultato l'autorità di emissione conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione ritiene impossibile eseguire un OEPD.
4. L'autorità di emissione informa la persona oggetto di un OEPD di ogni decisione adottata dall'autorità di esecuzione conformemente all'articolo 43 o 45.

Articolo 47

Provvedimenti provvisori

1. Qualora sia stato emesso un OEPD per agevolare la partecipazione di un indagato o un imputato a un procedimento penale dallo Stato di esecuzione, e il procedimento si concluda con la condanna e l'irrogazione di una pena o una misura di sicurezza detentiva, lo Stato di emissione informa lo Stato di esecuzione dell'intenzione di emettere un MAE, se applicabile.
2. Lo Stato di esecuzione provvede affinché, se informato in tal senso, le sue autorità competenti siano in grado di adottare provvedimenti provvisori adeguati a norma e in conformità del diritto nazionale, compreso l'arresto, affinché la persona interessata

rimanga sul suo territorio in attesa del ricevimento e della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del MAE.

Articolo 48

Consultazioni tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione

1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza ritardo al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente titolo.
2. Qualora ritenga che possa agevolare l'efficace applicazione del presente titolo, l'autorità di emissione, prima di emettere l'OEPD, può anche consultare l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo appropriato. L'autorità di esecuzione risponde alla richiesta di consultazione senza indebito ritardo.

Articolo 49

Diritti e garanzie procedurali

1. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano rispettati l'equità del procedimento a cui si riferisce l'OEPD e i diritti delle persone oggetto dell'OEPD ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare i diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919 e i diritti delle vittime di reato sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, così come le rispettive leggi dello Stato di emissione o di esecuzione nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione applicabile conformemente all'articolo 42.

Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che la persona interessata possa effettivamente esercitare tali diritti a distanza dallo Stato membro di esecuzione e in modo tale da garantire l'equità del procedimento, sia durante la o le audizioni o udienze a distanza a cui si riferisce l'OEPD, sia prima e dopo tali audizioni o udienze, laddove l'esercizio dei diritti in questione sia collegato alla o alle audizioni o udienze in questione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite modalità procedurali adeguate per gli indagati, gli imputati e le vittime di reato vulnerabili, che non sarebbero altrimenti in grado di partecipare a distanza alla o alle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD, anche applicando misure di protezione specifiche.

Quando l'OEPD riguarda un minore, gli Stati membri assicurano che il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente in ogni decisione che lo riguardi adottata conformemente al presente titolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che ha il diritto di presenziare alla o alle audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD e che, conformemente all'articolo 37, chiede o accetta di partecipare a più audizioni o udienze a distanza, abbia il diritto di tornare a partecipare di persona a eventuali audizioni o udienze successive oggetto dell'OEPD. In simili casi l'autorità di emissione ritira l'OEPD.

Articolo 50

Mezzi d'impugnazione

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato, l'imputato o la vittima di reato oggetto di un OEPD possa effettivamente esperire tutti i mezzi d'impugnazione disponibili a norma del diritto dello Stato di emissione nei procedimenti penali a cui si riferisce l'OEPD.
2. L'indagato, l'imputato o la vittima di reato oggetto di un OEPD i cui diritti siano pregiudicati ha diritto a un ricorso effettivo nello Stato di emissione contro l'emissione di un OEPD. In particolare, la persona interessata ha diritto di impugnare una decisione di emissione di un OEPD adottata senza il suo consenso conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.
3. L'indagato, l'imputato o la vittima di reato oggetto di un OEPD i cui diritti siano pregiudicati dal riconoscimento e dall'esecuzione dell'OEPD ha diritto a un ricorso effettivo nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEPD. L'esercizio di tali mezzi d'impugnazione ha effetto sospensivo sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'OEPD.
4. L'autorità di esecuzione monitora le condizioni tecniche e pratiche di esecuzione dell'OEPD e informa immediatamente l'autorità di emissione di eventuali problemi tecnici o pratici che possano compromettere l'esercizio effettivo dei diritti della persona interessata o l'equità del procedimento.

Qualora tali problemi sorgano durante la o le audizioni o udienze a cui si riferisce l'OEPD, l'autorità di esecuzione o l'autorità competente dello Stato di esecuzione presente durante l'audizione o udienza ne informa immediatamente con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione. L'audizione o udienza è sospesa e l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione o, se del caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione presente durante l'audizione o udienza, cooperano nell'adozione di ogni misura adeguata per rimediare senza ritardo tali problemi e, se necessario, riprogrammare e ripetere l'audizione o udienza in questione.

Qualora i problemi tecnici persistano e non possano essere risolti entro un periodo di tempo ragionevole, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEPD. In simili casi la o le audizioni o udienze sono riprogrammate per concedere alla persona interessata il tempo sufficiente a organizzare la sua presenza fisica alle stesse nello Stato di emissione.
5. Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non rendano impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto a tale impugnazione.
6. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione a cui è stato fatto ricorso conformemente ai paragrafi 2 e 3 e sul relativo esito.

↓ 2023/2843/UE articolo 11,
paragrafo 1 (adattato)
⇒ nuovo

TITOLO IV

✉ DISPOSIZIONI COMUNI ✉

Articolo ~~515a~~

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 6, all'articolo ~~1241~~, paragrafo 4, all'articolo ~~1342~~, paragrafi 5 e 6, ~~e~~ all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, $\Rightarrow$ all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 3 $\Leftarrow$, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente direttiva tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione $\Rightarrow$, tra l'autorità competente dello Stato membro inquirente e l'autorità competente dello Stato membro notificato, tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta di cui all'articolo 35 e tra tali autorità nazionali competenti ed Eurojust o la Procura europea $\Leftarrow$ è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 ~~del Parlamento europeo e del Consiglio~~.

$\Downarrow$ nuovo

2. La comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 3, può essere effettuata con i mezzi di trasmissione più rapidi e più appropriati, compreso il sistema informatico decentrato.

$\Downarrow$ 2014/41/UE

$\Rightarrow$ nuovo

3. ~~2.~~ Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, ~~i~~ ~~paragrafi~~ ~~1~~ $\Rightarrow$ e ~~2~~ $\Leftarrow$ si applicano anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.

$\Downarrow$ 2014/41/UE (adattato)

Articolo ~~527~~

⊠ Designazione delle autorità centrali ⊠

~~3.~~ ~~Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), e~~ Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti ⊠ conformemente alla presente direttiva ⊠. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative ⊠ di quanto segue ⊠ $\underline{\hspace{1cm}}$:

- (a) ~~del~~ OEI $\underline{\hspace{1cm}}$;

$\Downarrow$ nuovo

- (b) le notifiche di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), e agli articoli 33 e 34;

- (c) le richieste di consenso per usare come prove informazioni scambiate in precedenza;
- (d) l'OEPD;

↓ 2014/41/UE (adattato)

- e) ~~e della relativa~~ ☒ altra ☒ corrispondenza ufficiale ☒ relativa alle lettere da a) a d) ☒.

↓ nuovo

Articolo 53

Cooperazione con Eurojust e la Rete giudiziaria europea

Le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono, in qualsiasi fase della procedura di cui alla presente direttiva, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime.

↓ 2014/41/UE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~54~~⁵⁴

Costi

1. Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione connessi all'esecuzione di un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐.
2. Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI ⇒ o di un OEPD ⇐ siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI ⇒ o dell'OEPD ⇐.

L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.

3. In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di:
 - (a) ritirare completamente o parzialmente l'OEI ⇒ o l'OEPD ⇐; ➡
 - (b) mantenere l'OEI ⇒ o l'OEPD ⇐ e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.

↓ nuovo

Articolo 55

Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono dati statistici esaurienti ai fini del monitoraggio, da parte della Commissione, dell'applicazione della presente direttiva. Le autorità

competenti degli Stati membri conservano tali dati statistici e li trasmettono alla Commissione su base annuale. Le autorità competenti degli Stati membri possono trattare i dati personali necessari per la produzione di tali dati statistici. Le statistiche trasmesse alla Commissione contengono solo dati aggregati e non dati personali.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le seguenti informazioni:
 - (a) il numero di OEI e di notifiche di cui all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), trasmessi dallo Stato di emissione;
 - (b) il numero di OEI eseguiti dallo Stato di esecuzione;
 - (c) il numero di OEI non riconosciuti e non eseguiti, in tutto o in parte, compresi i motivi di non riconoscimento o non esecuzione, anche nei casi in cui non è possibile prestare assistenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, e nei casi in cui l'OEI è restituito dallo Stato di esecuzione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3;
 - (d) il numero di casi in cui sono stati proposti ricorsi contro l'emissione o l'esecuzione dell'OEI e il numero di decisioni impugnate con successo;
 - (e) il tempo necessario per trasmettere le prove o le informazioni relative alla decisione di non riconoscimento o non esecuzione di un OEI;
 - (f) il numero di notifiche di cui agli articoli 33 e 34 trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro inquirente e il numero di obiezioni trasmesse dallo Stato membro notificato in risposta a tali notifiche;
 - (g) il numero di OEPD trasmessi dallo Stato di emissione, comprese informazioni sulla fase del procedimento a cui si riferiscono e sul fatto che riguardino un indagato, un imputato o una vittima di reato;
 - (h) il numero di OEPD riconosciuti ed eseguiti;
 - (i) il numero di OEPD il cui riconoscimento o la cui esecuzione sono stati rifiutati, del tutto o in parte, comprese informazioni sui motivi di non riconoscimento o non esecuzione, sulla fase del procedimento a cui si riferisce l'OEPD e sul fatto che riguardi un indagato, un imputato o una vittima di reato;
 - (j) il numero di casi in cui sono stati proposti ricorsi contro l'emissione o l'esecuzione dell'OEPD, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo.
3. Il software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2844 e, se attrezzati a tal fine, i sistemi back-end nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.
4. I dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono raccolti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo a decorrere dalla data di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Tali dati statistici sono trasmessi per la prima volta un anno dopo la suddetta data.
5. Fino alla data di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2844 in relazione ai dati statistici seguenti, nella misura in cui corrispondono alle informazioni di cui a tali punti:

- (a) il numero di OEI trasmessi dallo Stato di emissione attraverso il sistema informatico decentrato conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;
 - (b) il tempo necessario per trasmettere le prove o le informazioni relative alla decisione di non riconoscimento o non esecuzione di un OEI conformemente al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo;
 - (c) il numero di notifiche di cui all'articolo 33 trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro inquirente conformemente al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la raccolta e la trasmissione dei dati statistici di cui al paragrafo 2, lettere a), e) ed f), del presente articolo costituiscono una procedura di comunicazione equivalente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2844 per le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo regolamento.

Articolo 56

Modifiche dei moduli standard

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 per modificare gli allegati da I a IX al fine di aggiornare i moduli standard che figurano in tali allegati o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 57

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 56 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da *[data di entrata in vigore della presente direttiva]*.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 56 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 56 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione

che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

TITOLO V

DISPOSIZIONI ☒ TRANSITORIE E ☒ FINALI

Articolo ~~58~~³³

Notifiche

1. Entro ⇒ [due anni dopo l'entrata in vigore] ⇐ ~~il 22 maggio 2017~~ ogni Stato membro notifica alla Commissione:
 - (a) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, ⇒ paragrafo 1, ⇐ lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione ⇒ ai sensi di dette disposizioni ⇐;

⇓ nuovo

- (b) l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi degli articoli 33 e 34, quando lo Stato membro in questione è lo Stato inquirente o lo Stato membro notificato;
 - (c) l'autorità o le autorità designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), per la trasmissione e il ricevimento di notifiche urgenti a norma di detto articolo, quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

- ~~de~~) le lingue accettate ~~per un OEL~~ di cui all'articolo ~~65~~, paragrafo 2 ⇒ , e all'articolo 38, paragrafo 3 ⇐;
 - ~~ee~~) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo ~~7~~, ~~paragrafo 352~~, ☒ con indicazione delle relative responsabilità ☒ . Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione.
2. Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4.
3. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla ☒ Rete giudiziaria europea ☒ ~~RGE~~. La

☒ Rete giudiziaria europea ☒ ~~RGE~~ rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI ~~del Consiglio~~ ⁽⁴⁸⁾.

↓ nuovo

5. Le notifiche trasmesse conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/41/UE rimangono valide ai fini della presente direttiva tranne se sostituite o aggiornate a norma del presente articolo.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~59~~³⁴

Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo ~~⇒ 60 ⇐~~ ³⁵, la presente direttiva sostituisce, ~~a decorrere dal 22 maggio 2017~~, le ~~corrispondenti~~ disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva ☒ che corrispondono alle disposizioni della presente direttiva ("disposizioni corrispondenti") ☒ :
- (a) convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi ~~due~~ ☒ tre ☒ protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;
 - (b) convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
 - (c) convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo³;

↓ nuovo

- (d) convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 e protocolli aggiuntivi;
 - (e) convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica del 24 dicembre 2024;
 - (f) convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;
 - (g) convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
 - (h) convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le disposizioni corrispondenti delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono sostituite a decorrere dal 22 maggio 2017. Le disposizioni corrispondenti delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), sono sostituite a decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore].
3. Qualora dopo il 22 maggio 2017 sia adottato un protocollo aggiuntivo alla convenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), le disposizioni corrispondenti di detto

protocollo sono sostituite dalle disposizioni corrispondenti della presente direttiva a decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore].

↓ 2014/41/UE (adattato)

⇒ nuovo

~~2. La decisione quadro 2008/978/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio.~~

~~Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva.~~

4.3. In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al ⇒ [due anni dopo l'entrata in vigore] ⇐ ~~22 maggio 2017~~, solo laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove ⇒ o ad agevolare ulteriormente la partecipazione a distanza di indagati, imputati o vittime di reato ad audizioni o udienze di procedimenti penali da un altro Stato membro ⇐ e a condizione che sia rispettato il livello delle ~~salvaguardie~~ ☒ garanzie ☒ di cui alla presente direttiva.

54. Entro ⇒ [due anni dopo l'entrata in vigore] ⇐ ~~il 22 maggio 2017~~, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo ~~34~~.

↓ nuovo

6. Le notifiche trasmesse conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/41/UE rimangono valide ai fini della presente direttiva tranne se sostituite o aggiornate a norma del paragrafo 5.

7. La presente direttiva si applica fatta salva la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen nella misura in cui tale convenzione disciplina l'osservazione transfrontaliera a fini di cooperazione operativa di polizia.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1. La presente direttiva si applica alle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, avviate a decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore].

2. Tuttavia, alle procedure avviate a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione si applica l'articolo 51, nella misura in cui riguarda comunicazioni relative a procedure stabilite a norma dell'articolo 21, dell'articolo 30, paragrafo 6, degli articoli 34 e 35 e del titolo III.

3. La Commissione stabilisce mediante decisione la data di cui al paragrafo 2 dopo avere adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 al fine di garantire che il sistema informatico decentrato permetta di applicare le procedure introdotte dalla presente direttiva. Tale data corrisponde al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui sopra.
4. Gli OEI e le notifiche allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria, ricevuti prima di *[due anni dopo l'entrata in vigore]*, continuano a essere disciplinati dalla direttiva 2014/41/UE.

↓ 2014/41/UE (adattato)
⇒ nuovo

~~Articolo 35~~

~~Disposizioni transitorie~~

- ~~1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro.~~
- ~~2. L'articolo 8, paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI.~~

~~Articolo 6136~~

~~Recepimento~~

1. Gli Stati membri ☒ mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ☒ ~~adottano le disposizioni~~ necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017~~ ⇒ agli articoli 1 e 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, all'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafi 1 e 5, all'articolo 21, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 5, lettera a), all'articolo 28, paragrafo 1, lettere c) e d), all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafo 7, agli articoli da 33 a 50, agli articoli da 51 a 55, agli articoli da 58 a 60 e agli allegati da I a IX entro *[due anni dopo l'entrata in vigore]* ⇐ . ☒ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. ☒
⇒ Essi applicano tali disposizioni a decorrere da *[due anni dopo l'entrata in vigore]*. ⇐
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ☒ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione

dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. ~~☒ Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.~~

- ~~3. Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.~~

↓ nuovo

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓ 2014/41/UE (adattato)

~~Articolo 37~~

Relazione sull'applicazione

~~Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.~~

↓ nuovo

Articolo 62

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 55 e da essa raccolte.

Articolo 63

Abrogazione

La direttiva 2041/14/UE è abrogata a decorrere da *[due anni meno un giorno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato X, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

↓ 2014/41/UE (adattato)

Articolo ~~64~~³⁸

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 2014/41/UE

Articolo ~~65~~³⁹

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il...